Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Venerdì, 7 maggio 1926 — Numero 106

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « Fascicolo 3° del Vol. I - 1926 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del volume suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1035.**

REGIO DECRETO 15 aprile 1926, n. **734.**

Sistemazione delle circoscrizioni mandamentali amministrative e reparto dei consiglieri provinciali delle provincie di Livorno, Pisa e Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2011;

Veduti la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e la legge 18 giugno 1925, n. 1094;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma restando, rispettivamente nelle provincie di Livorno e di Pisa, la costituzione dei mandamenti di Piombino e di San Miniato, qual'era prima dell'emanazione del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2011, agli effetti degli articoli 92 e seguenti della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono costituite le seguenti circoscrizioni mandamentali:

1. *In provincia di Livorno*:

a) Campiglia Marittima con i comuni di Campiglia Marittima, Sassetta e Suvereto;

b) Cecina con i comuni di Cecina, Bibbona e Castagneto Carducci;

c) Collesalvetti con l'unico comune di Collesalvetti;

d) Rosignano Marittimo con l'unico comune di Rosignano Marittimo;

2. *In provincia di Pisa*:

a) Guardistallo con i comuni di Guardistallo, Casale Marittimo, Montescudaio e Riparbella;

b) Santa Croce sull'Arno con i comuni di Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte;

3. *In provincia di Firenze*:

Fucecchio con i comuni di Fucecchio, Cerreto Guidi e Lamporecchio.

Art. 2.

I comuni di Castellina Marittima, Monteverdi Marittimo ed Orciano Pisano sono aggregati rispettivamente ai mandamenti di Lari, Pomarance e Fauglia in provincia di Pisa.

Art. 3.

Il comune di Capraia Isola è aggregato al secondo mandamento della città di Livorno (San Marco).

Art. 4.

Fino alla integrale rinnovazione dei Consigli provinciali di Pisa e di Livorno, faranno parte del primo il consigliere eletto in provincia di Firenze dal mandamento di San Miniato, nonchè il consigliere in carica eletto dal mandamento di Fucecchio, e del Consiglio provinciale di Livorno i consiglieri eletti in provincia di Pisa dai mandamenti di Campiglia Marittima, Cecina e Piombino, nonchè un consigliere per ciascuno dei mandamenti di Fauglia e di Rosignano Marittimo, rimanendo gli altri nel Consiglio provinciale di Pisa.

I consiglieri eletti da questi ultimi due mandamenti potranno optare di comune accordo per la provincia di Livorno o per quella di Pisa entro il termine di otto giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

In difetto di opzione o in caso di dissenso si procederà all'estrazione a sorte.

Art. 5.

I Prefetti delle provincie di Livorno, Pisa e Firenze provvederanno alla nuova ripartizione dei consiglieri delle rispettive Provincie per mandamenti, ai sensi dell'art. 92 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Nei mandamenti che non avessero il numero di consiglieri risultante dal nuovo reparto, si farà luogo ad elezioni suppletive.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 32. — COOP

Numero di pubblicazione **1036.**

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. **733.**

Annullamento del R. decreto 16 giugno 1921, n. 978, che inscriveva nel quadro del Regio naviglio da guerra alcune torpediniere in costruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 978, in data 16 giugno 1921, che inscriveva nel quadro del naviglio da guerra quattro torpediniere allora in costruzione con le caratteristiche C. P. 76, C. P. 77, C. P. 78, C. P. 79;

Tenuto conto che la costruzione di queste torpediniere venne abbandonata;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' annullato a tutti gli effetti il R. decreto n. 978 in data 16 giugno 1921, che inscriveva nel quadro del naviglio da guerra quattro torpediniere con le caratteristiche C. P. 76, C. P. 77, C. P. 78, C. P. 79.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 31. — COOP

Numero di pubblicazione **1037**.

REGIO DECRETO 11 aprile 1926, n. **736**.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 12 febbraio 1903, n. 50, relativa all'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 febbraio 1913, n. 378, che approvò il regolamento per l'applicazione della legge 12 febbraio 1903, n. 50, relativa alla istituzione di un Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova;

Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50, modificata dalla successiva legge 28 giugno 1906, n. 291, dal decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, numero 473, dal decreto-legge 21 agosto 1924, n. 1543, convertito in legge 24 dicembre 1925, n. 2301, e dai decreti-legge 6 novembre 1924, n. 1881; 28 dicembre 1924, nn. 2101 e 2285; 12 luglio 1925, n. 1407; 3 settembre 1925, n. 1601, e 3 gennaio 1926, n. 66;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, sentiti i Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici, per la marina, per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato proponente, per la esecuzione della legge 12 febbraio 1903, n. 50, come sopra modificata, relativa alla istituzione di un Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.

E' abrogato il regolamento approvato con R. decreto 23 febbraio 1913, n. 378, per la esecuzione della legge medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — GIURIATI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 38. — COOP

Regolamento per l'esecuzione della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e successive modificazioni.

CAPO I.

Costituzione del Consorzio.

Art. 1.

Il Consorzio istituito dalla legge 12 febbraio 1903, n. 50, modificata dalla successiva legge 28 giugno 1906, n. 291, dal decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, dal decreto-legge 21 agosto 1924, numero 1543, convertito in legge 24 dicembre 1925, n. 2301, e dai decreti-legge 6 novembre 1924, n. 1881; 28 dicembre 1924, nn. 2101 e 2285; 12 luglio 1925, n. 1407; 3 settembre 1925, n. 1601, e 3 gennaio 1926, n. 66, per provvedere, con gli speciali fondi attribuitigli, alla esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei servizi nel porto di Genova, ha un'amministrazione autonoma, ed ha sede in Genova, dove si tengono le adunanze dell'assemblea generale dei rappresentanti e delegati nel Consorzio, nonchè nel Comitato, e dove funzionano gli uffici consorziali.

Art. 2.

Il termine di 60 anni, stabilito per la durata del Consorzio dall'art. 1 della legge, decorre dal 1° luglio 1903.

Art. 3.

Per quanto concerne la gestione economica e finanziaria il Consorzio:

a) forma e delibera il bilancio dell'entrata e della spesa;

b) provvede all'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnatigli;

c) provvede alle spese di qualunque natura necessarie pel disimpegno delle sue attribuzioni.

Art. 4.

Per quanto concerne la esecuzione delle opere, le principali attribuzioni del Consorzio si riferiscono:

a) alla costruzione, in luogo e vece dello Stato, delle opere portuali ordinarie e straordinarie già approvate nonchè di quelle che saranno regolarmente approvate secondo le disposizioni del presente regolamento;

b) alla costruzione di magazzini e all'impianto di meccanismi per carico e scarico di merci, qualora non creda provvedervi per mezzo dell'industria privata;

c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere ed arredamenti portuali esistenti e di quelli di nuova costruzione, nonchè alla riparazione dei danni di qualsiasi genere. Per quanto riguarda i danni arrecati da terzi spetterà al Consorzio di seguire la procedura di cui all'art. 177 del Codice per la marina mercantile;

d) alla escavazione ordinaria e straordinaria dei fondali;

e) alla illuminazione delle calate in luogo e vece dello Stato e degli altri Enti a ciò tenuti, nonchè al servizio dei fari e fanali di esclusivo interesse del porto;

f) all'esecuzione di nuovi impianti ferroviari di qualunque natura, sulle aree di giurisdizione consortile specificate nel successivo art. 126 e nell'annessa planimetria;

g) alla costruzione di edifici, magazzini, piani caricatori, allo impianto di nuovi meccanismi, di qualunque genere attinenti al servizio portuale nonchè a quello di comunicazione tra il porto e le stazioni poste nell'ambito del medesimo;

h) al completamento ed al miglioramento delle opere e degli impianti di cui nei precedenti paragrafi *f*), *g*);

i) a tutti gli altri lavori di carattere generale che siano riconosciuti necessari pel buon andamento dei servizi del porto.

Art. 5.

Per quanto concerne i servizi, il Consorzio:

a) provvede ai servizi marittimi indicati nei capi I, II, IV, VI del titolo 3°, parte prima, del Codice per la marina mercantile e corrispondenti capi del regolamento;

b) determina in ogni sua parte l'orario di lavoro nel porto, escluso quanto strettamente interessa l'esercizio ferroviario;

c) cura il servizio, anche con esercizio diretto, degli apparecchi di carico e scarico, disciplina l'occupazione delle aree e dello specchio acqueo, la custodia delle merci, istituisce ed esercisce, direttamente ed a mezzo di concessione, senza obblighi o vincolo alcuno di prelazione, magazzini generali, stazioni e magazzini di deposito delle merci ed ogni altro servizio relativo al porto;

d) coordina, d'intesa colle pubbliche Amministrazioni interessate, tutti gli altri servizi ed operazioni svolgentisi nel porto; regola e disciplina in tutto l'ambito del porto, con autorità e poteri di regolamentazione e di determinazione delle tariffe, sia verso i datori di lavoro, sia verso gli eventuali intermediari ed i lavoratori, le operazioni e il lavoro nel porto;

e) risolve in via amministrativa, a mezzo dei propri organi, tutti i reclami in ordine al lavoro ed alle operazioni portuali, sempre esclusi i reclami di competenza di altre autorità;

f) prende accordi con le Amministrazioni interessate per determinare la zona doganale e daziaria intorno al porto, e per regolarne la sorveglianza;

g) prescrive le norme per la ripartizione dei carri ferroviari disponibili, in relazione all'importanza ed alla natura dei vari traffici;

h) promuove i provvedimenti atti a sviluppare i traffici esistenti e ad attivarne di nuovi, ed a tale scopo può anche prestare la propria cooperazione principalmente per facilitare i trasporti terrestri e marittimi mediante speciali mezzi, ed a condizioni da concordarsi con le Amministrazioni interessate;

i) prende ogni altra disposizione che riguardi la polizia del porto;

l) provvede a tutto ciò che non è indicato nei precedenti paragrafi, e che possa servire ai fini della istituzione.

CAPO II.

Assemblea generale.

Art. 6.

L'assemblea generale si compone:

a) di tutti i rappresentanti degli Enti che costituiscono il Consorzio giusta le norme fissate dall'art. 3 della legge costitutiva modificata dai Regi decreti-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, e 3 settembre 1925, n. 1601;

b) dei due delegati delle Camere di commercio e dei due delegati degli operai, indicati nell'art. 4 della legge.

Art. 7.

I nomi dei rappresentanti designati dalla legge a membri dell'assemblea generale, sono notificati al presidente del Consorzio dai Prefetti delle competenti Provincie o dal capo dell'Amministrazione da cui il funzionario dipende.

I membri designati per legge, in ragione della carica, non hanno facoltà di delegare altri in loro sostituzione. Però, quando sia vacante la carica di uno dei detti rappresentanti, e nei casi di assoluto impedimento, questi delegati possono essere sostituiti da chi è legittimamente chiamato a farne le veci, purchè non trattisi di funzionari che sono alla dipendenza del Consorzio.

Art. 8.

Il presidente del Consorzio promuove la nomina dei membri a scelta e di quelli elettivi, che debbono rappresentare gli Enti e le classi dalla legge stabiliti.

I detti Enti e classi, nel notificare i nomi dei membri al presidente del Consorzio, uniranno i titoli giustificativi delle rispettive nomine.

Art. 9.

La rinnovazione ordinaria delle scelte e delle elezioni, che ai termini di legge deve farsi dopo ogni quadriennio, sarà notificata al presidente del Consorzio almeno un mese prima della scadenza del quadriennio.

Nei casi di cessazione straordinaria di un membro a scelta od elettivo dall'ufficio di rappresentante o delegato nel Consorzio, per rinuncia, incompatibilità o incapacità, o per qualsivoglia altra causa, l'Ente o la classe che lo nominò provvederà a sostituirlo entro due mesi, nei modi prescritti dalla legge e dal presente regolamento.

Chi surroga membri anzi tempo scaduti, rimane in carica sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 10.

Le delegazioni fatte dal sindaco di Genova e dal presidente della Camera di commercio per essere sostituiti nell'assemblea e nel Comitato, saranno notificate per iscritto al presidente del Consorzio.

Art. 11.

Il capitano marittimo, da nominarsi rappresentante nel Consorzio ai termini dell'art. 3, n. 4 della legge, dovrà essere scelto fra coloro che abbiano comandato, almeno per cinque anni, piroscafi in viaggi a lungo corso e non siano armatori in proprio o rappresentanti legittimi di armatori.

Art. 12.

Le Camere di commercio di Torino e di Milano procedono alla nomina dei rispettivi delegati con deliberazioni prese ai termini delle vigenti leggi.

Art. 13.

La elezione dei due rappresentanti operai e dei delegati supplenti è indetta a cura del presidente del Consorzio almeno due mesi prima del giorno festivo fissato per l'elezione.

Le elezioni sono fatte mediante convocazione nella sede del Consorzio di tutti i rappresentanti regolarmente eletti di associazioni e cooperative di lavoratori iscritte e riconosciute in conformità degli ordinamenti di lavoro emanati dal Consorzio ed inoltre dal rappresentante della Corporazione dei caravana del porto franco.

La votazione avverrà a schede segrete sotto il controllo del presidente del Consorzio o di un funzionario del Consorzio a ciò delegato.

Ciascun rappresentante disporrà di tanti voti quante sono le unità di centinaia di operai della propria categoria iscritti nel più recente ruolo riveduto ed approvato dal Consorzio.

I rappresentanti di categoria aventi un numero di componenti inferiore a cento ma superiore a sessanta disporranno di un solo voto: le frazioni di centinaia delle altre categorie daranno diritto ad un voto complementare quando la frazione sia maggiore di sessanta.

L'Intendenza di finanza di Genova, a richiesta del Consorzio, comunicherà tanto il cognome e nome del rappresentante della Corporazione dei caravana del porto franco, quanto il numero dei componenti la Corporazione stessa, perchè il rappresentante di questa possa partecipare alla elezione.

I delegati supplenti avranno il compito di coprire la carica vacante solo sino a nuova elezione dei rappresentanti, la quale dovrà seguire nei termini previsti dall'art. 9.

Art. 14.

L'assemblea generale verifica la legittimità dei membri ammessi a farne parte.

Art. 15.

La qualità di rappresentante delle Provincie, dei Comuni, della Camera di commercio di Genova, e quella di delegato delle Camere di commercio di Torino e di Milano, e degli operai adetti ai lavori e servizi del porto è incompatibile con quella di:

a) stipendiato o salariato direttamente dal Consorzio;

b) attore o convenuto in giudizio, ordinario od arbitrale, in cui sia impegnato il Consorzio;

c) arbitro o perito in giudizio, in cui sia impegnato il Consorzio;

d) partecipante direttamente o indirettamente ad appalti, imprese o servizi nell'interesse del Consorzio.

La qualità di presidente, rappresentante o delegato nel Consorzio è incompatibile con quella di chi si trovi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge comunale e provinciale.

L'incompatibilità porta la immediata decadenza dalla carica consorziale.

Art. 16.

L'assemblea generale si aduna:

a) in via ordinaria, nella prima quindicina di giugno e nella seconda quindicina di ottobre di ogni anno;

b) in via straordinaria, ogni qualvolta sia convocata dal presidente, o per sua iniziativa o per deliberazione del Comitato o per richiesta dei revisori dei conti, ai termini del seguente art. 40 o per domanda scritta di almeno dieci membri.

L'avviso di convocazione si trasmetterà agli interessati nel modo e nei termini che saranno fissati dal regolamento dell'assemblea, il quale fisserà anche le norme per la pubblicità, la discussione e la polizia delle adunanze.

Sarà stabilito un termine speciale per la convocazione straordinaria prevista dal seguente art. 40.

Art. 17.

Nell'ordine del giorno saranno compresi gli oggetti fissati dal presidente o deliberati dal Comitato o proposti da almeno 5 membri dell'assemblea.

L'assemblea generale potrà deliberare che agli oggetti inscritti nell'ordine del giorno, sui quali fu chiamata a discutere, ne siano aggiunti altri, che però non potranno essere trattati prima del giorno successivo alla deliberazione.

Art. 18.

L'assemblea generale elegge, in via normale, nella sessione di primavera ed in via straordinaria, ogni volta che sia reso vacante l'ufficio:

a) i due membri del Comitato da scegliere il primo, a termini dell'art. 7 della legge, tra i due operai eletti a far parte dell'assemblea generale, ed il secondo, a termini di detto articolo, tra gli altri membri dell'assemblea;

b) uno dei due revisori dei conti di cui all'art. 26 della legge, nonchè il revisore supplente di cui al seguente articolo 36.

I delegati dell'assemblea in seno al Comitato durano in carica un solo anno, ma l'assemblea può confermarli in carica.

Le norme per la durata in carica e la rinnovazione del revisore dei conti elettivo e del revisore supplente saranno stabilite dal regolamento dell'assemblea.

Art. 19.

L'assemblea generale, ai termini dell'art. 1, par. X, del R. decreto-legge 28 dicembre 1923, n. 2285, delibera:

a) sull'approvazione dei bilanci preventivi, e dei conti consuntivi, predisposti dal Comitato, sul trasporto di somme da un capitolo all'altro, sulla costituzione, impiego e movimenti del fondo di riserva patrimoniale;

b) sui progetti di prestiti ed altre operazioni finanziarie ai termini dell'art. 19 della legge;

c) sulle spese che vincolano il bilancio per oltre cinque anni, fatta eccezione per le spese ordinarie di carattere continuativo;

d) sulla risoluzione dei conflitti tra revisori e Comitato;

e) sul ruolo organico del personale direttamente assunto e sulla nomina e revoca del segretario generale e del ragioniere capo;

f) sulla organizzazione interna dell'amministrazione consortile.

Art. 20.

L'assemblea generale determina quali deliberazioni del Comitato debbano essere pubblicate, e segna i modi per tale pubblicazione.

Art. 21.

Le sedute dell'assemblea generale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, ed ha tutte le facoltà attribuite dalla legge comunale e provinciale a coloro che presiedono i Consigli degli Enti locali.

CAPO III.

Comitato consortile.

Art. 22.

Il Comitato si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese; in via straordinaria, ogni qualvolta sia convocato dal presidente, o per sua iniziativa, o su domanda di almeno quattro membri, o ancora su richiesta dei revisori dei conti, ai termini del seguente art. 40.

Art. 23.

Il Comitato, a mente dell'art. 1, par. X, del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, delibera:

a) sui regolamenti e sulle tariffe relativi a tutti i servizi del porto attribuiti al Consorzio dall'art. 1 della legge;

b) sulle sopratasse di ancoraggio e tasse speciali portuali sulle merci e sui passeggeri, indicate all'art. 16 della legge;

c) su tutte le nuove concessioni di durata superiore a cinque anni e che presentino una speciale importanza e sulla rinnovazione per eguale periodo di tempo di quelli esistenti, osservando in massima le disposizioni del Codice e del regolamento per la marina mercantile in quanto applicabili ed esercitando i poteri attribuiti al Consorzio dall'art. 15 della legge;

d) sull'assunzione diretta dei servizi portuali e relative concessioni sia ad imprenditori che a cooperative di lavoratori;

e) sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

f) sulle liti, compromessi, procedimenti arbitrali e transazioni, sulle controversie con altre Amministrazioni e sui relativi ricorsi alle autorità competenti;

g) sulle nomine e revoche proposte dal presidente degli impiegati di concetto e di ordine direttamente assunti e sulla misura delle cauzioni eventualmene dovute;

h) sui progetti di massima per opere nuove e di miglioramento da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici e sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalità ed ordine per la loro esecuzione;

i) sul prelevamento di somme dal fondo di riserva dell'esercizio sottoponendo poi la deliberazione al visto dei revisori dei conti.

Appartiene altresì al Comitato di rendere esecutivi i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle Provincie ed ai Comuni, le note dei canoni dipendenti dalle concessioni e da affitti da esse assentiti e di qualunque provento di spettanza del Consorzio.

Art. 24.

Il Comitato, può prendere, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero all'assemblea, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza dell'assemblea.

Di queste deliberazioni sarà data immediata comunicazione al Prefetto, e ne sarà fatta relazione all'assemblea nella sua prima adunanza, a fine di ottenere la ratifica.

Art. 25.

La medaglia di presenza assegnata ai membri del Comitato sarà di 50 lire e verrà corrisposta per ogni adunanza alla quale i detti membri siano intervenuti. Ogni adunanza si considera unica e continuativa anche se ripartita fra più sedute nella stessa giornata.

Art. 26.

Ai membri dell'assemblea generale o del Comitato ai quali siano affidati speciali incarichi, potrà essere assegnata dalla assemblea un'indennità.

L'assemblea delibererà pure circa l'indennità da corrispondersi al vice presidente.

CAPO IV.

Presidente.

Art. 27.

Il presidente del Consorzio:

a) presiede alle adunanze dell'assemblea generale e del Comitato;

b) è il legale rappresentante del Consorzio e, come tale, approva i contratti e firma le corrispondenze e gli atti che portano impegno giuridico pel Consorzio con facoltà di delegare la firma e la rappresentanza dell'Ente, per determinati servizi o per la stipulazione dei contratti, a funzionari del Consorzio;

c) ha l'alta direzione e sorveglianza su tutti i servizi del porto, di competenza del Consorzio, al fine di assicurare il loro regolare andamento;

d) provvede per l'adempimento delle deliberazioni prese nelle dette adunanze, comunica ai capi dei servizi ed agli interessati le disposizioni opportune, e vigila per la loro esecuzione;

e) cura che siano osservate tutte le norme dell'amministrazione consortile e mantiene la disciplina tra gli stipendiati e salariati del Consorzio;

f) provvede a tutto quanto rientri nelle attribuzioni del Consorzio e non sia di competenza dell'assemblea o del Comitato.

Art. 28.

Quale delegato del Governo il presidente con proprie ordinanze insindacabili:

a) determina l'orario in tutte le parti ed uffici del porto compresi quelli della dogana;

b) stabilisce le giornate atte al compimento delle operazioni commerciali in riguardo alle condizioni climatiche e metereologiche, alla disponibilità dei mezzi di opera e ad ogni altra circostanza, che possa influire sul normale svolgimento delle operazioni stesse;

c) provvede alla polizia amministrativa e alla sicurezza del porto per quanto riguarda il movimento e la stazione dei bastimenti, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e delle merci; il servizio delle zavorre; l'imbarco e sbarco delle materie esplosive ed infiammabili; le modalità da osservarsi per le riparazioni o trasformazioni a bordo delle navi; la polizia dei moli, delle calate e delle altre opere marittime; l'occupazione dello spazio acqueo del porto; i provvedimenti e le precauzioni contro gli incendi, determinando le tariffe eventuali per le prestazioni di mano d'opera e meccanismi del Consorzio; le disposizioni relative ai fossi che sboccano nel porto per la parte che rientra nell'ambito della giurisdizione del Consorzio;

d) cura, mediante l'applicazione dell'art. 157 del Codice marina mercantile, il rimborso delle spese per danni arrecati alle opere e meccanismi del porto dal fatto di terzi;

e) provvede alla concessione di licenze e alla relativa disciplina dell'esercizio e dell'uso di battelli, chiatte, ed altri galleggianti indicati nel titolo III, capo VI, del regolamento per il Codice della marina mercantile, con facoltà insindacabile di diminuirli, sostituirli, aggiungerne anche dei propri, requisirli e ordinarne la espulsione in un dato termine.

Alla detta requisizione il presidente provvederà d'ufficio rivolgendo al proprietario ed esercente l'ingiunzione di presentarsi per la consegna, e, in caso contrario, facendo d'autorità scaricare a terra la merce che eventualmente sopra vi si trovasse a rischio e spese dell'inadempiente. Quando non venga eseguito l'ordine di allontanamento dei galleggianti, il presidente provvederà d'ufficio facendo rimorchiare e tirare a terra, così nell'ambito della propria giurisdizione come nei porti e nelle rade vicine, i galleggianti espulsi, e ciò a rischio ed a spese dei proprietari.

In tutti questi casi procederà, per quanto riguarda il rimborso delle somme eventualmente anticipate, ai sensi e nei modi stabiliti dal Codice e regolamento per la marina mercantile;

f) ha facoltà altresì di stabilire la tariffa pel noleggio delle chiatte secondo la loro portata e di impedire che chiatte riconosciute disponibili dagli agenti del Consorzio siano rifiutate a legittima richiesta;

g) provvede nel caso di straordinarie circostanze di pubblico interesse a richiedere l'opera di imprenditori e lavoratori del porto, applicando, in caso di rifiuti, le sanzioni previste dalla legge;

h) cura in caso d'incendio o di altra calamità la gestione del ricupero e la custodia degli oggetti ricuperati, promuovendo i provvedimenti di cui al cap. XII del Codice marina mercantile in quanto applicabili, e determinando altresì con propria ordinanza, il riparto, anche sulle merci salvate, di tutte le spese occorse in dipendenza dell'incendio;

i) ordina in caso di ingombro del porto, e di troppo prolungata sosta o per altre ragioni di pubblico interesse, la rimozione e il deviamento dal porto di qualsiasi partita di merce, facendola trasportare in magazzini dell'interno, sentita, ove occorra, l'Amministrazione ferroviaria, a rischio dei proprietari e con l'onere per gli stessi di tutte le spese inerenti alla giacenza ed al trasporto;

l) può disporre per l'espulsione di persone dal porto ed ordina, occorrendo, la vendita delle merci esistenti nei magazzini o sulle aree portuali quando la loro giacenza superi tre mesi ed anche prima quando si abbia ragione di ritenere che le spese maturate su di esse superino il loro valore ovvero siano facili a deperire o ad essere danneggiate.

La vendita verrà effettuata nell'interesse di chi spetta colla sola assistenza di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti o di un notaro designato con le norme indicate negli articoli 477 e 478 del Codice di commercio.

Il ricavato della vendita dedotte tutte le spese e competenze dovute al Consorzio, sarà tenuto a disposizione del proprietario od aventi diritto ai quali se ne darà, se possibile, avviso, e quando costoro non li ritirino nel termine di un anno andrà a profitto dell'Istituto di previdenza per i lavoratori del porto;

m) può sospendere operazioni commerciali e qualsiasi manifestazione dell'attività individuale o collettiva; dispone, mediante compenso, la requisizione di cose ed in generale ordina quanto necessario per assicurare la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi portuali;

n) pronuncia in via di giurisdizione contenziosa civile e con le modalità fissate al capo XIV del presente regolamento decisioni definitive sulle controversie rimesse al proprio giudizio a mente dell'art. 6-*bis* del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285.

Art. 29.

Ai compiti deferitigli dall'articolo precedente il presidente provvede con proprie ordinanze e può richiedere l'assistenza della forza pubblica per la loro esecuzione.

Ha pertanto alle proprie dipendenze, oltre che il personale di bassa forza della Regia capitaneria a disposizione del Consorzio, gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza del porto ed il funzionario a questo preposto.

Art. 30.

I poteri giurisdizionali deferiti al presidente del Consorzio, saranno esercitati dal presidente osservate le disposizioni contenute nel capo XIV del presente regolamento.

Art. 31.

Il presidente è capo dei servizi amministrativi e di tutti quelli che sono disimpegnati dal Consorzio, avendo alta autorità sul rispettivo personale.

Sui funzionari che sono preposti anche a servizi del porto esclusi dalla competenza del Consorzio, e sono membri del Comitato esecutivo, l'autorità del presidente si esercita soltanto per la parte delle loro attribuzioni che si riferisce al disimpegno delle funzioni spettanti al Consorzio.

Art. 32.

L'indennità annua fissata al presidente dal decreto di nomina è corrisposta mensilmente in dodicesimi posticipati.

Con deliberazione dell'assemblea generale saranno inoltre fissate le speciali indennità di rappresentanza, da corrispondere al presidente.

Capo V.

Direttore generale.

Art. 33.

Qualora l'assemblea intenda proporre, ai termini dell'articolo 6 della legge, l'istituzione dell'ufficio di direttore generale, dovrà deliberare in pari tempo le norme che ne prescrivano le attribuzioni e l'ordinamento.

La proposta e le relative norme saranno soggette alla stessa procedura seguita per l'approvazione del presente regolamento.

Capo VI.

Revisori tecnici e revisori dei conti.

Art. 34.

Le attribuzioni assegnate dalla legge e dal presente regolamento ai revisori tecnici saranno esercitate dai funzionari del Genio civile e delle Ferrovie dello Stato di cui all'art. 3 della legge costitutiva modificata dal decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, e 3 settembre 1925, n. 1601.

Esse saranno disimpegnate distintamente dal funzionario del Genio civile per la parte relativa alle opere portuali ed a quelle di carattere generale e dal funzionario delle Ferrovie dello Stato per la parte concernente le opere ferroviarie, e quelle che interessano direttamente il servizio ferroviario.

Art. 35.

Il revisore tecnico rivede, per accertare la regolarità nei riguardi tecnici, i progetti delle opere che gli sono trasmessi dal Comitato e le proposte di varianti ai lavori ed i nuovi prezzi non compresi nel contratto, ogni qualvolta non ne derivi aumento alla spesa preventivata; in caso diverso ne riferisce al Comitato.

Nei casi di maggiore importanza esso potrà avere la cooperazione di quel personale che dal Comitato fosse riconosciuto strettamente necessario.

Art. 36.

I revisori dei conti attendono collegialmente al disimpegno delle attribuzioni loro demandate.

Sono revisori dei conti a termini dell'art. 26 della legge, il membro scelto dall'assemblea del Consorzio e l'intendente di finanza di Genova. Quest'ultimo avrà sempre diritto di intervenire, con voto consultivo, alle sedute dell'assemblea alle quali dovrà essere invitato.

Per il disimpegno delle attribuzioni demandate ai revisori, nei casi di temporanea assenza od impedimento di uno di essi, è nominato dall'assemblea generale un revisore supplente.

Art. 37.

Tutti i progetti di lavori, i piani di prestiti, il conto consuntivo del Consorzio e le deliberazioni del Comitato con le quali si dispongono prelevazioni dal fondo di riserva dell'esercizio, saranno sottoposti al visto dei revisori dei conti, prima della loro presentazione alle autorità chiamate ad esaminarli.

I progetti esecutivi di opere che importano spesa non eccedente le L. 500.000 dovranno pure essere sottoposti al visto di detti revisori, prima che si proceda all'aggiudicazione dei lavori.

Art. 38.

Qualora i revisori dei conti credano di non poter apporre il loro visto agli atti presentati dal Comitato, indicheranno i motivi del rifiuto in apposita relazione, che sarà unita agli atti medesimi.

Art. 39.

I revisori dei conti hanno facoltà di esaminare tutti gli atti, i registri e le contabilità del Consorzio, e possono commettere agli uffici amministrativi ed alla ragioneria tutti i lavori di cui abbisognino per l'esercizio delle loro funzioni.

I revisori dei conti hanno anche facoltà d'ispezionare negli uffici doganali i registri e i bollettini concernenti la riscossione delle speciali tasse portuali, dopo aver preso accordi col direttore della dogana.

Art. 40.

I revisori dei conti, sia collegialmente sia individualmente, hanno facoltà di domandare, per gravi motivi, la convocazione straordinaria dell'assemblea o del Comitato.

Art. 41.

Ai revisori sarà corrisposta un'indennità nella misura che sarà fissata dall'assemblea generale.

CAPO VII.

Uffici ed impiegati.

Art. 42.

Per il disimpegno delle sue attribuzioni il Consorzio ha un ufficio di segretariato generale, un ufficio di ragioneria, e quegli altri che dall'assemblea fossero riconosciuti necessari.

Art. 43.

Il ruolo organico del personale direttamente assunto dal Consorzio sarà approvato dall'assemblea generale.

Art. 44.

Le norme relative all'ammissione, alle attribuzioni, alle promozioni, alla disciplina, al licenziamento del personale direttamente assunto, saranno stabilite in un regolamento speciale approvato dal Comitato. Quando si tratti del personale addetto ai servizi gestiti dall'ufficio tecnico parteciperà al Comitato (con voto consultivo) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico.

La nomina e la revoca del segretario generale e del ragioniere capo saranno fatte con deliberazioni dell'assemblea generale. A ciascuna delle dette nomine si procederà mediante scelta fra tre candidati designati dal Comitato.

Art. 45.

Il personale temporaneamente posto a disposizione e all'immediata dipendenza del Consorzio sarà soggetto alle norme amministrative e disciplinari delle Amministrazioni alle quali appartiene.

Gli stipendi organici stabiliti dalle rispettive Amministrazioni saranno dal Consorzio o pagati direttamente a detto personale ovvero rimborsati alle Amministrazioni competenti, nei modi e termini che saranno concordati. Il Consorzio corrisponderà inoltre a tutto il personale suindicato le indennità dovute in applicazione alle norme organiche cui è sottoposto, ma non mai in misura inferiore complessivamente a quella spettante per disposizioni di regolamenti consortili al personale direttamente assunto con funzioni equivalenti. Potrà inoltre corrispondere al personale suindicato, nel caso abbia a lasciare l'Amministrazione del Consorzio, una gratificazione a titolo di gradimento per il servizio prestato.

Per la compilazione delle note caratteristiche del personale predetto le Amministrazioni competenti richiederanno anche, e richiameranno il giudizio di merito del presidente del Consorzio.

CAPO VIII.

Servizi di cassa.

Art. 46.

Le norme relative ai servizi di cassa, secondo il sistema, approvato dall'assemblea generale, saranno stabilite in apposito regolamento, che, deliberato dal Comitato, dovrà essere vidimato dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

CAPO IX.

Gestione finanziaria.

Art. 47.

L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

L'esercizio dell'anno finanziario abbraccia tutte le operazioni relative all'entrata ed alle spese autorizzate col bilancio e negli altri modi legali, e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio in conseguenza dell'esercizio del bilancio o di altre cause indipendenti da esse.

Art. 48.

Sono materia del conto del bilancio:

1° le entrate accertate e scadute dal 1° luglio a tutto giugno;

2° le spese impegnate nello stesso periodo di tempo;

3° le riscossioni, i versamenti ed i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato.

Art. 49.

Le operazioni per accertare entrate, per impegnare spese, per effettuare riscossioni ed eseguire pagamenti in conto dell'esercizio, si compiono col 30 giugno.

Perciò tutti i conti relativi all'esercizio finanziario si chiudono con le operazioni eseguite in quel giorno.

Art. 50.

Nel mese di maggio di ogni anno, il progetto del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, sarà, per cura del Comitato, distribuito ai membri del Consorzio, e nella prima quindicina di giugno sarà presentato all'approvazione dell'assemblea.

Art. 51.

Così le entrate come le spese devono essere inscritte nel bilancio per il loro importo lordo.

Art. 52.

Le entrate e le spese sono classificate nei seguenti tre titoli:

1° entrate e spese effettive;

2° movimento di capitali;

3° partite di giro.

Le entrate e spese effettive sono quelle che importano aumento e diminuzione della sostanza patrimoniale.

Il movimento di capitali comprende le operazioni che concernono trasformazione della sostanza patrimoniale, come vendita di beni, riscossioni di crediti, accensioni ed estinzioni di debiti.

Le partite di giro riguardano riscossioni o pagamenti per conto di terzi.

I beni patrimoniali acquistati o costruiti con i fondi delle spese effettive, dovranno essere portati in aumento del patrimonio dell'Ente pel loro valore di acquisto o di costruzione, non appena ne sia stato debitamente determinato l'importo definitivo, salvo la ricognizione e le conseguenti rettifiche del loro valore, in sede della rinnovazione degli inventari periodici.

Art. 53.

Le entrate e le spese effettive si dividono in ordinarie e straordinarie.

Le prime sono originate da cause permanenti e dipendenti dal normale andamento dell'azienda; le altre da cause speciali.

Art. 54.

Tanto le entrate quanto le spese la cui ulteriore suddivisione può anche avvenire per categorie e rubriche sono inscritte in bilancio in capitoli distinti, secondo che varia la materia in amministrazione.

Art. 55.

E' vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno di essi assegnati in bilancio.

Tale trasporto potrà farsi soltanto in seguito ad una deliberazione dell'assemblea, salvo i casi di urgenza di cui all'art. 24.

Art. 56.

Non potrà il Comitato valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio per ciascun servizio.

Art. 57.

Nel bilancio il conto dei residui sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna entrata e nessuna spesa relativa ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza, o viceversa.

In nessun caso si può inscrivere in entrata o in spesa, fra i residui degli anni decorsi, alcuna somma che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

Art. 58.

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, sarà nel medesimo iscritta una somma in apposito capitolo con la denominazione « fondo di riserva dell'esercizio ».

Art. 59.

Nel titolo 2° della spesa è istituito un capitolo con la denominazione « fondo di riserva patrimoniale » al quale affluiranno le assegnazioni fatte e che farà l'assemblea generale nonchè gli interessi correlativi.

Art. 60.

La ragioneria del Consorzio, sotto la personale responsabilità del ragioniere capo che la regge:

1° tiene in evidenza, in base a regolari inventari, la consistenza patrimoniale dell'azienda, e rinnova ogni quinquennio gli inventari medesimi;

2° compila i ruoli delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle Provincie e ai Comuni, le note dei canoni di concessione di affitti e quelli di altri proventi di spettanza del Consorzio, e provoca dal Comitato, ove occorra, il visto di esecutorietà dei provvedimenti in parola;

3° registra, in base al bilancio di previsione, sui conti degli accertamenti e degli impegni, il movimento delle entrate e delle spese, a fine di stabilire in ogni tempo la situazione finanziaria del Consorzio e perciò dovranno essere trasmessi al ragioniere capo tutti i contratti, convenzioni ed atti dai quali le entrate e le spese stesse derivano;

4° invigila sulla riscossione e sul versamento delle entrate e riferisce al Comitato le irregolarità o le infrazioni che le venisse fatto di rilevare;

5° esamina i conti periodici delle entrate e delle spese;

6° predispone il progetto del bilancio di previsione e compila il conto consuntivo.

Art. 61.

Salvo le eccezioni che potranno essere stabilite dal Comitato o dall'assemblea generale gli impiegati di ruolo che hanno maneggio di danaro, o che sono incaricati del depo-

sito e della custodia di valori o di materie appartenenti al Consorzio, non sono tenuti a prestare cauzione.

L'Amministrazione consortile ha però facoltà di assoggettare a ritenuta gli stipendi ed altri emolumenti goduti da funzionari ed agenti, anche prima che sia pronunciata condanna a loro carico, quando il danno sia accertato in via amministrativa.

Rimane fermo l'obbligo della cauzione, secondo le disposizioni che regolano i singoli servizi, quando la gestione sia affidata a persone, istituti od Enti estranei alla Amministrazione, nonchè quando la cauzione sia stabilita a garanzia degli interessi di privati.

Art. 62.

Le entrate del Consorzio sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura, che il Consorzio stesso ha diritto di riscuotere in virtù di leggi, di contratti o di qualsiasi altro titolo da cui derivino diritti a favore di esso.

Tutte le entrate debbono essere inscritte nel bilancio di previsione, senza che però la mancata previsione pregiudichi in nessuna maniera il diritto del Consorzio a riscuoterle, ed escluda il dovere del Comitato di curarne l'accertamento e la riscossione.

Art. 63.

Tutte le norme e modalità che riguardano l'accertamento e la riscossione delle tasse speciali nonchè la eventuale restituzione di quelle indebitamente percepite dovranno essere concretate fra il Consorzio e le Amministrazioni competenti.

Per quanto riguarda le tasse istituite col decreto legislativo n. 1997 del 15 settembre 1923 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) si osserveranno le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 64.

Le somministrazioni di cui al decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e al decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, saranno effettuate, entro i limiti delle somme stanziate nel bilancio dello Stato a mente dei decreti stessi, a richiesta del Consorzio autonomo del porto di Genova, su presentazione al Ministero dei lavori pubblici degli stati di avanzamento dei lavori o di altri documenti di spesa.

Il Ministero dei lavori pubblici, per mezzo di un suo delegato tecnico, accerterà che le somme richieste dal Consorzio si riferiscano alle opere di cui all'art. 1 del primo dei decreti-legge surricordati e trasmetterà gli atti sopra indicati al Ministero delle finanze con l'autorizzazione per il pagamento.

Affinchè il Consorzio non resti allo scoperto di somme che esso deve pagare per la esecuzione delle opere contemplate nei due accennati decreti, il Ministro per le finanze corrisponderà, possibilmente, a metà di ogni trimestre, una congrua somma sul presunto fabbisogno del trimestre stesso in base ad apposita dimostrazione che sarà fornita dal Consorzio.

A trimestre compiuto questo ricupererà quanto di più avesse pagato in confronto degli acconti avuti.

Art. 65.

La tassa di imbarco e sbarco di cui all'art. 2 lettera *b*) del predetto decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, per tutte le operazioni tassabili sulle partite di merce inferiori ad una tonnellata e sulle frazioni eccedenti tale unità, sarà liquidata in relazione al peso effettivo della merce, con un minimo di L. 0.50.

Art. 66.

Per le merci di cabotaggio od in transito e per quelle che, nell'ambito del porto, vengono trasbordate da una nave ad altra nave direttamente o a mezzo di galleggianti, senza sostare sui medesimi, sulle banchine o altrimenti per un periodo di tempo maggiore di quello strettamente occorrente per eseguire il trasbordo, la tassa di cui al precedente articolo è applicabile rispetto ad una sola delle due operazioni di sbarco ed imbarco.

Art. 67.

Sono esenti dalla tassa di cui all'art. 2 lettera *b*) del decreto-leggge già mentovato i pacchi postali, le provviste di bordo ed il piccolo bagaglio personale.

Il carbone, la nafta e gli altri combustibili destinati al consumo di bordo, nei limiti della quantità strettamente occorrente per compiere il viaggio, saranno esenti dalla tassa di imbarco purchè si dimostri che siano stati assoggettati alla tassa di sbarco.

Sono esenti dalla tassa di imbarco i materiali, che vengono trasportati a bordo di una nave per essere adibiti come zavorra e per eseguire riparazioni nell'ambito del porto e sono altresì esenti, tanto dalla tassa stessa quanto da quella di sbarco, tutti gli oggetti, qualunque ne sia la specie, che vengono trasferiti a terra per essere riparati e quindi reimbarcati.

Qualora per zavorra si imbarchi merce, essa sarà soggetta alla tassa.

Art. 68.

Rispetto alle partite di collettame caricate sui carri ferroviari o da essi scaricato, la tassa di carico e scarico, di cui all'art. 2 lettera *c*) del decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sarà corrisposta nella misura di L. 0.20 per ogni partita.

Art. 69.

Le tasse sulle merci e quelle sui carri ferroviari di cui all'art. 2 lettere *b*) e *c*) del ripetuto decreto-legge sono applicabili anche nei confronti delle pubbliche Amministrazioni per tutte le operazioni compiute nel loro interesse.

Art. 70.

Il pagamento delle tasse portuali di cui ai precedenti articoli è garantito dalla merce.

Art. 71.

La tassa d'imbarco e sbarco dei passeggeri di cui all'art. 2, lettera *d*) dello stesso decreto-legge 15 settembre 1923, numero 1997, non è applicabile nei riguardi:

a) dei bambini per i quali, secondo le norme in vigore per i viaggi marittimi, non è richiesto il pagamento almeno di un mezzo biglietto;

b) dei marittimi di bassa forza e dei componenti le rispettive famiglie che rientrano dall'estero per compiuta campagna di pesca su navi nazionali nonchè delle persone che fossero imbarcate su richiesta consolare, sempre quando, in detti casi, il viaggio sia effettuato con biglietto gratuito;

c) dei passeggeri indigenti che le compagnie di navigazione siano tenute a trasportare gratuitamente per obblighi imposti da autorità nazionali o straniere;

d) degli estradati, dei naufraghi a qualunque nazionalità appartengano, dei passeggeri respinti dai porti di destinazione, quando però non siano tenuti al pagamento del biglietto di ritorno.

Art. 72.

I passeggeri che abbiano preso imbarco a Genova con destinazione a porti nazionali o delle Colonie italiane o viceversa, sono esenti da tassa.

I passeggeri ed i turisti in genere, anche se provenienti da o diretti a porti non nazionali, sono esenti da tassa, quando scendano o rientrino a bordo, durante le soste del piroscafo nel porto, purchè agli effetti della tassa di ancoraggio i detti passeggeri o turisti non si considerino sbarcati od imbarcati.

Art. 73.

Agli effetti dell'applicazione della tassa d'imbarco e sbarco di passeggeri, coloro che viaggiano su navi a vela o a vapore ovvero su piroscafi, non adibiti normalmente a trasporto di persone, saranno considerati come viaggiatori di seconda classe, qualora si servano di cabine o di cuccette; saranno invece equiparati ai viaggiatori di terza classe qualora non fruiscano di tali comodità.

Art. 74.

I viaggiatori muniti di biglietti cumulativi, in caso di trasbordo, saranno assoggettati ad una sola delle due tasse di sbarco e di imbarco e nella misura stabilita per il maggiore percorso, qualora pervengano da o siano diretti a porti situati fuori del Mediterraneo.

Art. 75.

La sopratassa di ancoraggio di centesimi 5, stabilita dal decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, continuerà ad essere versata direttamente dalla dogana al Consorzio nelle forme d'uso. L'aumento di centesimi 5 fissato dall'art. 2, lettera *a*) del decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sarà invece versato dalla Regia dogana nella sezione di Regia tesoreria provinciale di Genova nei termini stabiliti per i proventi doganali.

Art. 76.

La tassa sulle merci, di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del citato decreto-legge, sarà riscossa dalla Regia dogana, col procedimento indicato nell'art. 18 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, istitutiva del Consorzio portuario di Genova, e sarà dalla dogana stessa versata direttamente in tesoreria negli stessi termini di cui al precedente articolo.

Art. 77.

La tassa di carico e scarico dei carri ferroviari imposta ai sensi dell'art. 2, lettera *c*) del decreto-legge in parola, sarà riscossa direttamente dall'Amministrazione ferroviaria a cura dei propri agenti, mediante applicazione sui documenti di trasporto ed annullamento con perforazione, di marche, fornite dal Consorzio portuario, da L. 2 ove si tratti di carri completi e da L. 0.20 per ogni partita di collettame e sarà quindi dall'Amministrazione stessa versata in tesoreria a periodi quindicinali.

E' vietata la vendita delle marche prima dell'applicazione di esse.

Art. 78.

I proventi della tassa sui passeggeri, di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 dello stesso decreto-legge, dovranno essere versati alla Regia dogana a periodi decadali, se i vettori hanno sede a Genova o vi hanno rappresentanza legale, autorizzata a versare la tassa; in caso diverso dovranno essere versati prima della partenza del piroscafo.

I suddetti proventi saranno poi versati in tesoreria insieme con l'importo delle altre tasse.

Art. 79.

Il Consorzio portuale fornirà i registri, gli stampati, i timbri e relativi accessori e tutto quanto altro occorrerà per le scritturazioni inerenti alla riscossione delle tasse di cui nei precedenti articoli.

Art. 80.

Il rimborso delle tasse indebitamente pagate, qualora l'indebito pagamento sia dovuto ad errore di calcolo, sarà disposto, per qualunque somma, dal direttore della dogana di Genova, sentito il Consorzio.

Negli altri casi detto rimborso sarà disposto, fino alla somma di L. 1000, dallo stesso direttore della dogana, sentito il Consorzio; oltre L. 1000 dall'intendente di finanza.

L'ammontare dei rimborsi, comunque effettuati, sarà comunicato per la contabilizzazione correlativa, al Consorzio portuario alla fine di ogni esercizio finanziario.

Art. 81.

Nulla è innovato per quanto riguarda le forme di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli Enti interessati nelle spese per opere straordinarie, indicate nell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 82.

In relazione al capoverso dell'art. 18 della legge costitutiva del Consorzio di Genova 12 febbraio 1903, n. 50, il Consorzio stanzierà annualmente nel proprio bilancio una somma non superiore a L. 100,000, che assegnerà direttamente per competenze relative alla riscossione delle tasse ed alla gestione dei fondi somministrati.

Art. 83.

La somma annua di L. 1,400,000 di cui all'art. 4 lettera *a*) del decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sarà versata al Consorzio portuario, nel periodo trentennale 1929-59, prima della fine di ogni esercizio finanziario cui si riferisce.

Art. 84.

Sulle somme che saranno pagate dallo Stato verranno calcolati gli interessi 4.50 per cento con valuta del giorno del pagamento.

Sulle somme provenienti dalle tasse e versate in tesoreria, saranno computati gli interessi 4.50 per cento con decorrenza dal primo giorno della decade successiva alla data della quietanza della tesoreria, e cioè dal 1°, 11 e 21 di ogni mese.

Alla fine di ogni esercizio sarà liquidato il conto di tali interessi passivi il cui importo verrà aggiunto al debito capitale, fruttando interessi a decorrere dal 1° luglio dell'esercizio successivo.

Art. 85.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario sarà accertato il conto dei versamenti in tesoreria fatti durante l'esercizio stesso con provento delle imposizioni stabilite con l'art. 2 del decreto-legge dianzi ricordato.

Qualora il prodotto annuale di dette imposizioni eccedesse la somma di L. 11,800,000, stabilita coll'art. 3 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, quale rata di ammortamen-

to del debito, che il Consorzio contrae con lo Stato, il supero con gli interessi attivi sulle tasse di cui all'articolo precedente, sarà versato al Consorzio autonomo del porto di Genova per essere accantonato e destinato esclusivamente a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto di Genova.

Tale versamento è da considerarsi eseguito, a tutti gli effetti, al 1° luglio del nuovo esercizio finanziario.

L'impiego delle dette somme accantonate non potrà effettuarsi dal Consorzio senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 86.

Le contabilità relative alla riscossione delle varie tasse e sopratasse stabilite col decreto-legge sono sottoposte alla approvazione del Consorzio secondo le norme vigenti per le altre entrate consorziali.

Art. 87.

Saranno concordate fra il Consorzio e la Direzione generale delle dogane e imposte indirette le norme da seguire, sia per l'accertamento della quantità delle merci imbarcate o sbarcate nel porto, sia per i relativi riscontri che il Consorzio credesse di eseguire per mezzo dei suoi incaricati.

Art. 88.

I contributi delle Provincie e dei Comuni interessati nel porto saranno determinati sulla base delle rispettive quote stabilite pei detti Enti negli elenchi approvati con i Regi decreti 3 giugno 1888, n. 5477, e 20 maggio 1909, n. 381.

Per le eventuali modificazioni all'elenco delle Provincie e dei Comuni anzidetti e alla ragione delle rispettive quote nonchè per le modificazioni che si rendessero necessarie a seguito della applicazione del regolamento 26 settembre 1904, n. 713, modificato dal R. decreto 12 luglio 1912, numero 974, il Ministero dei lavori pubblici, oltre ad osservare la procedura prescritta dalla legge 2 aprile 1885, numero 3095 (testo unico), dovrà anche sentire il parere del Consorzio.

Alla liquidazione ed alla riscossione dei detti contributi provvederà direttamente il Consorzio, comunicando agli interessati i progetti di liquidazione compilati su moduli analoghi a quelli usati dalla Amministrazione governativa, ed aventi la distinzione delle spese ordinarie dalle straordinarie, nonchè la indicazione sia del titolo e della natura di ciascuna di esse, sia del modo di ripartizione.

Art. 89.

I conti delle riscossioni saranno sottoposti all'esame del ragioniere capo, cui spetterà promuovere le occorrenti deliberazioni di scarico.

Art. 90.

Qualora gli agenti consortili incaricati delle riscossioni delle entrate ritardassero il versamento, il Comitato prenderà a loro carico gli opportuni provvedimenti. Per gli agenti governativi tali provvedimenti saranno presi dal Ministro da cui essi dipendono, a norma del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 91.

L'esame dei conti periodici da parte del Comitato, e le deliberazioni di discarico non liberano la responsabilità degli agenti della riscossione.

Art. 92.

Tutte le spese del Consorzio passano per tre stadi:
— l'impegno;
— la liquidazione;
— il pagamento.

Art. 93.

L'impegno di spesa risulta da apposito visto del ragioniere capo sull'atto, da cui l'impegno stesso deriva.

Prima di apporre il visto sugli atti da cui derivino impegni a carico del bilancio, il ragioniere capo dovrà verificare la causa legale di ciascun impegno, la sua conformità alle disposizioni in vigore, la regolare imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo relativo.

Art. 94.

La liquidazione delle spese è operata dall'ufficio amministrativo del Consorzio, e deve essere rimessa alla ragioneria insieme con tutti i documenti giustificativi.

Art. 95.

E' in facoltà del Comitato di deliberare anticipazioni di somme:

1° fino al limite di L. 50,000 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i lavori ferroviari che si eseguiscono in economia a norma del seguente art. 119;

2° fino al limite di L. 30,000 agli incaricati della direzione degli altri lavori che si eseguiscono ad economia, per il pagamento delle mercedi agli operai e delle altre minute spese relative ai lavori medesimi;

3° fino al limite di L. 30,000 a funzionari incaricati di provvedere ad altre spese ed a speciali servizi.

Art. 96.

Tutti coloro che ricevono anticipazioni ai sensi dell'articolo precedente dovranno renderne conto non appena ne sarà avvenuta l'erogazione ed in ogni caso non oltre la fine dell'anno finanziario, oppure ogni volta che cessino dall'incarico o dalle funzioni loro affidate.

Le somme non erogate alla fine dell'esercizio finanziario, o quando il funzionario cessi dalle sue funzioni, saranno versate alla cassa.

Art. 97.

Gli ordinativi di pagamento saranno firmati dal presidente o dal vice presidente.

Il presidente può delegare a due funzionari la facoltà di firmare congiuntamente per lui gli ordinativi relativi a determinate spese o rami di servizio.

Art. 98.

Nessun ordinativo può essere pagato, se non porta il visto del ragioniere capo.

Il ragioniere capo, dopo accertata la causa legale della spesa e la sua regolare ed esatta liquidazione, e riconosciuto che non sia violata alcuna disposizione in vigore, che la somma sia regolarmente imputata ai residui o alla competenza e che non oltrepassi la disponibilità del bilancio, registra il mandato, vi appone la propria firma e lo trasmette alla cassa.

Art. 99.

Qualora il ragioniere capo non creda, per qualsiasi motivo d'irregolarità, di apporre il suo visto ad un atto d'impegno, ne riferisce al presidente.

Se, ciò nonostante, il presidente creda che l'impegno o il pagamento debba aver luogo, promuove apposita deliberazione del Comitato; qualora essa sia conforme alla proposta, il ragioniere capo visterà l'atto o l'ordinativo e ne riferirà immediatamente ai revisori dei conti.

Art. 100.

Il presidente, i membri del Comitato ed il ragioniere capo sono solidalmente responsabili degli eventuali danni derivanti al Consorzio da irregolarità commesse nella loro gestione.

Art. 101.

La cassa non riscuoterà e non pagherà alcuna somma per conto del Consorzio, se non sopra ordinativi emessi nelle forme prescritte.

Alla riscossione ed ai pagamenti giornalieri che si riferissero a speciali servizi si potrà provvedere mediante un ufficio di cassa sussidiario, in base a speciali ordinativi che emetteranno i capi dei servizi medesimi. Quest'ufficio verserà alla cassa principale e ricupererà da questa gli importi delle operazioni effettuate, previa resa di conti alla ragioneria.

Art. 102.

Il conto consuntivo dell'esercizio è fatto in confronto al bilancio di previsione, e presenterà quindi le classificazioni del bilancio medesimo.

Esso deve dimostrare per ciascun capitolo:

1° le entrate dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle riscosse da quelle rimaste da riscuotere;

2° le spese dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle pagate dalle altre rimaste da pagare;

3° le somme riscosse e pagate in conto dei residui attivi e passivi;

4° le variazioni avvenute nei residui stessi per migliori accertamenti e rettifiche;

5° gli incassi ed i pagamenti fatti, nel corso dell'anno, in conto di competenza e di residui;

6° la dimostrazione delle somme rimaste da incassare o da pagare, che costituiscono residui attivi o passivi da trasmettere agli esercizi successivi.

Il conto consuntivo avrà a corredo apposite tabelle, dimostranti il movimento avvenuto durante l'esercizio nella sostanza patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio stesso.

Art. 103.

Entro la prima quindicina di ottobre sarà distribuito ai membri della assemblea, per cura del Comitato, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto col 30 giugno precedente, debitamente parificato con le scritture dell'amministrazione dei revisori dei conti, ed accompagnato da una loro relazione.

Nella seconda quindicina di ottobre il conto sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Insieme al conto consuntivo il Comitato presenterà all'assemblea:

1° le proposte delle modificazioni da introdursi nel bilancio dell'esercizio in corso, in conseguenza delle risultanze del conto consuntivo, nonchè gli eventuali provvedimenti che tali risultanze rendessero necessari;

2° una relazione sull'andamento dell'azienda.

Art. 104.

Non più tardi del 15 di novembre di ciascun anno il Consorzio trasmetterà al Ministero delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, gli elementi necessari per la compilazione e la inserzione, nella seconda parte del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato, di un conto speciale dimostrante il movimento e la situazione finanziaria e patrimoniale della azienda del Consorzio, a norma dell'art. 78 della legge di contabilità generale.

CAPO X.

Lavori portuali o di carattere generale.

Art. 105.

I progetti delle opere portuali o di carattere generale e i relativi capitolati d'oneri saranno compilati dall'Ufficio tecnico consortile, sotto l'osservanza delle norme stabilite per i progetti relativi agli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Però il Consorzio potrà deliberare che, dalle norme contenute nel capitolato generale dei detti appalti, siano escluse quelle riguardanti la risoluzione delle controversie col mezzo di un Collegio arbitrale.

Art. 106.

I progetti di cui nel precedente articolo, dopo essere stati approvati dal Comitato, saranno trasmessi, con le eventuali osservazioni, al revisore tecnico.

Nell'inviare al Ministero dei lavori pubblici tutti i progetti di massima ed i progetti esecutivi delle opere portuali o di carattere generale che superano l'importo di L. 500.000, il Comitato dovrà sempre unire il corrispondente parere del revisore tecnico competente.

L'Amministrazione della marina sarà tenuta al corrente di tutte le innovazioni di notevole importanza da apportarsi alle calate, ai moli ed ai bacini perchè possa proporre le eventuali modificazioni ai progetti delle opere nell'interesse dei suoi servizi.

Il Governo, su proposta fatta dalle Amministrazioni militari interessate, di concerto coll'Amministrazione della marina e sentito il parere del Consorzio, potrà occupare le aree che fossero indispensabili per l'esecuzione di opere di carattere militare imponendo le relative servitù. In tale caso il Consorzio dovrà pure, se necessario, modificare i progetti di nuove costruzioni, subordinatamente alle esigenze di tali opere.

Art. 107.

Il Comitato avrà facoltà di disporre l'esecuzione delle opere portuali di carattere generale:

a) quando i progetti esecutivi non eccedono l'importo di L. 500,000, dopo aver ottenuto il « nulla osta » del competente revisore tecnico;

b) quando i progetti esecutivi portano spesa superiore a L. 500,000, dopo aver riportato l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, o dopo trascorso il periodo di tempo indicato nell'art. 24 della legge.

Art. 108.

Per gli incanti, le licitazioni e le trattative private, e per la stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione dei contratti relativi alle opere portuali, o di carattere generale, saranno osservate le disposizioni contenute nel titolo 1° del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

S'intenderanno deferite al presidente le attribuzioni che, secondo il citato regolamento, spettano al Ministro.

Art. 109.

Per la direzione, la contabilità, il pagamento, la collaudazione dei lavori portuali o di carattere generale, s'intenderanno rispettivamente deferite al Consorzio, al revisore tecnico e all'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico consortile le attribuzioni che dalla legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici e dal regolamento approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, sono date al Ministero, all'ispettore compartimentale e all'ingegnere capo del Genio civile.

E' fatta eccezione per quanto concerne i collaudi delle opere eccedenti l'importo di L. 50,000, i quali, giusta l'articolo 23, lettera *a*) della legge, dovranno essere eseguiti da funzionari del Genio civile o da funzionari delle Ferrovie dello Stato delegati dai competenti Ministeri.

Alle visite di collaudo il Consorzio ha diritto di far intervenire un suo rappresentante.

Art. 110.

Per quanto concerne gli impianti, la manutenzione e la illuminazione dei fari e dei fanali di segnalamento di esclusivo interesse del porto, saranno presi speciali accordi fra il Consorzio ed il Ministero competente, affinchè sia garantita l'osservanza delle norme vigenti nell'interesse generale della navigazione.

Qualora, per effetto di tali accordi, i relativi provvedimenti siano presi in tutto od in parte per cura dell'indicato Ministero, e quando al servizio dei detti fari o fanali siano destinati fanalisti dell'Amministrazione governativa, saranno a questa rifuse dal Consorzio le spese corrispondenti.

Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i fari di scoperta, per i quali continuerà a provvedere a sua cura e spese l'Amministrazione competente, giusta la legge 2 gennaio 1910, n. 2, e il R. decreto 17 luglio 1910, n. 568.

Art. 111.

A tutti i servizi tecnici concernenti lavori portuali o di carattere generale sarà provveduto con personale del Genio civile, il quale sarà temporaneamente posto a disposizione ed alla dipendenza immediata del Consorzio, in seguito a richiesta da questo fattane.

Il detto personale percepirà le indennità fissate per i servizi di interesse governativo, dalle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del Genio civile.

Esso potrà eventualmente esser collocato fuori ruolo a termini delle vigenti leggi e il Consorzio stabilirà il trattamento da farsi al personale medesimo per quanto riguarda sia lo stipendio che le indennità.

Ai servizi di cui sopra, quando non sia disponibile personale in attività di servizio, potrà provvedersi anche con personale del Genio civile a riposo entro i limiti dei posti vacanti in organico ed il quale sarà direttamente assunto alle condizioni che il Consorzio stabilirà.

CAPO XI.

Lavori ferroviari - Esercizio.

Art. 112.

Le opere nuove, con le relative provviste, di che nell'articolo 1, n. 3, della legge, saranno eseguite a spese del Consorzio.

Sarà inoltre a carico del Consorzio la spesa, che, nel rinnovare la parte metallica dell'armamento ed i congegni fissi, occorra in eccedenza a quella richiesta dall'ordinario ricambio o rifacimento per sostituire il materiale metallico d'armamento e i congegni fissi con altri tipi di maggior capacità o potenza.

La provvista dei meccanismi mobili, degli attrezzi ed utensili ed in genere di tutti i materiali d'esercizio ferroviario, è a carico dell'Amministrazione ferroviaria.

Per la parte che riguarda la rinnovazione del materiale metallico d'armamento e dei congegni fissi, sono impianti ferroviari del porto tutti quelli che si trovano verso mare al di fuori delle gallerie di accesso al porto.

Art. 113.

I lavori indicati nel precedente articolo saranno eseguiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e la loro gestione sarà soggetta alle leggi ed ai regolamenti in vigore per l'Amministrazione medesima, nonchè alle condizioni e norme, che sono o saranno stabilite per l'esecuzione degli analoghi lavori ferroviari.

Sarà nondimeno di spettanza del Consorzio, salvo e riservato quanto è disposto dai seguenti articoli 118 e 119, il deliberare circa il procedimento da seguire per l'aggiudicazione dei lavori.

Sarà pure di spettanza del Consorzio ogni decisione relativa alle riserve delle imprese appaltatrici ed agli eventuali maggiori compensi, nonchè alle liti, ai compromessi, ai procedimenti arbitrali ed alle transazioni dipendenti dalla esecuzione di lavori di conto del Consorzio.

Art. 114.

All'esercizio degli esistenti impianti ferroviari del porto e di quelli che vi saranno eseguiti, provvede l'Amministrazione sopra indicata, giusta le leggi, le convenzioni, i regolamenti e le norme per esso vigenti, nonchè secondo le tariffe e condizioni, che sono o saranno stabilite per i trasporti sulle strade ferrate.

Art. 115.

Sono a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato le spese ordinarie e straordinarie per tutti i rami dell'esercizio e dell'amministrazione.

Art. 116.

La zona degli impianti ferroviari sulle calate, che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha l'obbligo di mantenere, è quella dell'armamento fino a metri 1.50 al di fuori di ciascuna rotaia.

Sulle calate dove sono binari della ferrovia e rotaie di scorrimento di apparecchi di scarico, la manutenzione di tutti questi impianti sarà fatta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ma la spesa relativa sarà ripartita fra l'Amministrazione stessa e quella che provvede all'esercizio degli apparecchi di scarico, in proporzione delle lunghezze delle rotaie dei rispettivi impianti.

Art. 117.

Sulla richiesta del Consorzio, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dovrà procedere alla compilazione dei progetti di massima e di quelli esecutivi occorrenti per le opere e provviste, che riguardano il servizio ferroviario.

I progetti che riguardano modificazioni agli impianti esistenti potranno essere studiati anche per iniziativa dell'Amministrazione predetta.

I progetti saranno presentati al Comitato dal capo del Compartimento di Genova delle ferrovie dello Stato, e saranno sottoposti al procedimento indicato nell'art. 106.

Art. 118.

Per i progetti esecutivi che non superino l'importo di L. 500,000 il Consorzio potrà provvedere all'esecuzione delle opere e delle provviste dopo aver ottenuto il nulla osta dal revisore tecnico.

Per i progetti esecutivi che superino l'importo di lire 500,000 il Consorzio potrà provvedere alla esecuzione delle opere e delle provviste dopo aver riportata l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero quando sia trascorso il termine indicato nell'art. 24 della legge.

I contratti per l'esecuzione delle opere e delle provviste saranno stipulati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in nome e per conto del Consorzio e saranno approvati dal presidente.

Art. 119.

Potranno essere eseguiti ad economia o per cottimi i lavori che interessano gl'impianti ferroviari esistenti ed il loro esercizio, e quelli che per la loro natura o per motivi di urgenza, non potrebbero essere eseguiti col mezzo di appalti senza incagliare o compromettere l'esercizio ferroviario.

Art. 120.

I lavori di assoluta urgenza, necessari per ripristinare l'esercizio ferroviario interrotto in qualche parte degli impianti o per assicurare la continuità dell'esercizio minacciato, potranno essere eseguiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, senza preventiva approvazione dei progetti, ma dopo che, con processo verbale, compilato dal capo del Compartimento di Genova delle ferrovie dello Stato, nella sua qualità di membro del Comitato esecutivo del Consorzio, siano state accertate le speciali circostanze determinanti l'urgenza.

Art. 121.

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori e delle provviste, al fine di accertare l'osservanza dei progetti e dei contratti, si esercita per mezzo del capo compartimento di Genova delle ferrovie dello Stato nella sua qualità di membro del Comitato del Consorzio.

Art. 122.

I collaudi dei lavori eccedenti l'importo di L. 50,000, sono eseguiti da funzionari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, secondo le norme in vigore per gli altri lavori di conto della predetta Amministrazione.

Per i lavori non eccedenti l'importo di L. 50,000 non si procederà alla collaudazione, ma basterà un certificato di regolare esecuzione, emesso dall'ingegnere direttore dei lavori, e vidimato dal capo compartimento di Genova delle ferrovie dello Stato.

Art. 123.

I rimborsi delle spese relative alle prestazioni dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e i pagamenti a terzi per lavori a contratto, e per espropriazioni, per forniture dirette, saranno regolati con speciali norme, da stabilirsi d'accordo fra l'Amministrazione predetta e il Consorzio.

Art. 124.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, concorrerà nella spesa di illuminazione del porto in ragione dell'utile che ne deriva agli impianti ferroviari.

Il contributo sarà stabilito d'accordo fra il Consorzio e l'Amministrazione predetta.

Art. 125.

Con effetto dalla data di pubblicazione del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, i Magazzini di Negro, con i relativi impianti (binari di carico e scarico, piani caricatori ed aree adiacenti) sono assegnati definitivamente alle Ferrovie dello Stato.

Tale assegnazione s'intende avvenuta anche demanialmente con che tutti gli eventuali lavori occorrenti nei fabbricati e sulle aree medesime potranno essere effettuati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato coi propri fondi per lavori in conto patrimoniale.

Per il passaggio demaniale per l'assegnazione definitiva dei fabbricati e binari ed aree di cui al precedente alinea verrà redatto regolare verbale di consegna con annesso stralcio planimetrico.

CAPO XII.

Servizi marittimi affidati al Consorzio.

Art. 126.

I limiti del porto di Genova entro i quali si esercita la giurisdizione del Consorzio sono determinati, a levante, dalla punta del Vagno ed a ponente dalla linea mediana del Polcevera. Sono soggette alla giurisdizione consortile tutte le aree di demanio marittimo comprese entro tali limiti, secondo quanto risulta dalla planimetria allegata al presente regolamento (1).

Ai soli effetti del comma 3° dell'art. 1 della legge ne sono escluse la darsena municipale e le altre zone assegnate in concessione ad altri Enti pubblici.

Allo scopo di tutelare gli interessi portuali inerenti ad un ampliamento del porto verso ponente, il Consorzio predisporrà un piano di massima relativo al futuro ampliamento del porto sino alla linea mediana del torrente Cerusa.

Nessuna concessione o rinnovazione o nuova opera potrà dalle autorità competenti venire fatta e assentita sul demanio marittimo intercedente fra il Polcevera ed il Cerusa senza il previo parere del Consorzio.

Il Ministero delle comunicazioni, d'accordo con gli altri Ministeri interessati, potrà però seguendo la stessa procedura per l'approvazione del presente regolamento, e udito il Consorzio, estendere i limiti di cui sopra qualora ciò divenisse necessario.

Agli effetti del capoverso aggiunto all'art. 32 della legge consortile sono inoltre considerate come facenti parte del porto di Genova le zone in cui sorgono impianti di proprietà del Consorzio, destinati al servizio del porto.

Art. 127.

Le ordinanze di polizia marittima, concernenti i servizi indicati ai capi I, II, IV e VI del titolo III, parte prima, del Codice per la marina mercantile, saranno emanate dal presidente del Consorzio, quale delegato del Governo ai sensi del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285.

(1) La planimetria è allegata all'originale del presente regolamento.

Art. 128.

Tutte le spese per acquisto, esercizio e mantenimento delle imbarcazioni assegnate ai servizi portuali consortili, saranno a carico del Consorzio.

Rispetto alle imbarcazioni destinate per i servizi militari nell'art. 1 ultimo capoverso, della legge, il Consorzio non avrà alcun obbligo.

Art. 129.

Le domande di concessioni temporanee dei beni di demanio pubblico marittimo e delle loro pertinenze nonchè delle opere, manufatti e meccanismi su di esse stabiliti o da stabilirsi, dovranno essere rivolte al presidente del Consorzio, il quale o deciderà su di esse o le trasmetterà al Comitato.

Saranno ad esse applicabili le disposizione del Codice per la marina mercantile, quelle della legge istitutiva del Consorzio e modificazioni successive con la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della legge citata, nonchè quelle dei regolamenti relativi.

S'intenderanno deferite al Consorzio le attribuzioni che in tale materia il Codice, parte prima, titolo III, ed il regolamento per la marina mercantile conferiscono all'Amministrazione marittima salvo le eccezioni di cui all'art. 1 della legge istitutiva del Consorzio.

Gli schemi per gli atti di nuove concessioni o per mantenimento, modificazione, risoluzione o riscatto delle concessioni esistenti, dovranno essere approvati dal Comitato consortile nei casi previsti dall'art. 23 del presente regolamento.

Negli altri casi saranno sottoposti all'approvazione del presidente.

Art. 130.

Tutte le concessioni, sia per contratto che per licenza, delle pertinenze demaniali marittime e delle opere, manufatti, meccanismi od impianti diversi, stabiliti o da stabilirsi, sulle pertinenze stesse, hanno sempre il carattere di atti d'impero, e sono fatte dal presidente del Consorzio o dal funzionario incaricato a nome del Consorzio, previe le approvazioni di cui al precedente articolo.

Le concessioni per contratto sono revocabili nei casi indicati dall'art. 788 del regolamento 20 novembre 1879, per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, e ogni volta che il concessionario contravvenga alle condizioni contrattuali, e ciò ad esclusivo giudizio e su deliberazioni del Comitato o del presidente secondo l'importanza della concessione.

Le concessioni per licenza sono revocabili *ad nutum* dal Consorzio, analogamente al disposto dell'art. 781 del citato regolamento.

Art. 131.

Il canone che il Consorzio imporrà per le concessioni di cui il titolo III, capi I, II e III, del regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile, sarà commisurato all'importanza della concessione ed al profitto del concessionario, salve le speciali disposizioni delle vigenti leggi circa le costruzioni navali.

Art. 132.

All'Amministrazione delle ferrovie dello Stato saranno riservati in località opportuna, un tratto di calata, ed una attigua area, che, a giudizio del Comitato, saranno riconosciuti necessari per l'accosto di bastimenti, lo sbarco ed il deposito temporaneo dei carboni, oli, materiale d'armamento ed altro, destinati esclusivamente all'esercizio della rete che è affidata all'Amministrazione suddetta.

Nel porto saranno pure assegnati, in adatta località ed in quantità sufficente, magazzini per il deposito delle merci, mezzi di scarico, impianti per la rifornitura, il ricovero e la pulizia delle locomotive, uffici e locali, ed in genere tutti gli impianti necessari per il servizio della ferrovia e per quello della dogana.

Art. 133.

Per tutte le concessioni assentite così per licenza che per contratto il concessionario è tenuto a prestare cauzione, la quale potrà anche essere depositata presso il Consorzio.

La cauzione, che i concessionari dovranno prestare in misura proporzionata all'importanza della concessione, sarà restituita, alla scadenza o in caso di revoca della concessione medesima, in base al decreto del presidente del Consorzio, emesso su proposta dell'Ufficio marittimo consortile.

Art 134.

Le tasse di concessione governativa che, ai termini delle vigenti leggi si debbono pagare per gli atti stipulati o rilasciati dal Consorzio od in suo nome, continueranno ad essere devolute allo Stato.

Art. 135.

Per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico), sui porti, spiagge e fari e nel Codice per la marina mercantile, e per le infrazioni alle ordinanze che il presidente del Consorzio emetta in materia di polizia amministrativa e sicurezza del porto, si procederà giusta le norme della legge e del Codice predetti, nonchè dei relativi regolamenti.

L'accertamento delle infrazioni alle ordinanze del Consorzio come di tutte le altre contravvenzioni potrà essere fatto, oltre che dagli agenti della forza pubblica, anche dai funzionari ed agenti del Consorzio e dagli agenti ferroviari rispettivamente nei limiti dei servizi cui sono addetti.

I verbali delle dette contravvenzioni, per la parte concernente i servizi di spettanza del Consorzio, saranno elevati dai funzionari, dagli ufficiali ed agenti competenti in nome del Consorzio medesimo e trasmessi direttamente al comandante del porto, capo del Compartimento marittimo di Genova.

I verbali di contravvenzione elevati dagli agenti delle Ferrovie dello Stato, o da agenti di altre Amministrazioni dello Stato, se concernenti inosservanza di ordinanze portuali saranno inoltrati a norma del precedente capoverso; se concernenti invece violazioni alle disposizioni di polizia ferroviaria o doganale saranno inoltrati nelle sedi e nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti per le singole Amministrazioni, ma ne sarà data notizia al Consorzio.

Art. 136.

In dipendenza delle attribuzioni fissategli dall'art. 1 della legge e con le norme stabilite dal Codice per la marina mercantile e dal regolamento per la sua esecuzione, il Consorzio provvede:

a) alla iscrizione nei propri registri di tutti i galleggianti che esercitano o stazionano permanentemente nell'ambito portuario;

b) al rilascio delle licenze relative ed alla riscossione dei diritti e delle tasse stabilite dalle leggi in vigore;

c) alla applicazione di tutte le disposizioni del Codice e del regolamento marittimo riguardanti la stazza, la pro-

prietà, l'esercizio, le riparazioni, le demolizioni e la cancellazione dei galleggianti.

Sono esclusi i galleggianti addetti alla pesca od al traffico costiero, nonchè i rimorchiatori, le barche a vapore e le pirodraghe, quando siano muniti di atto di nazionalità ed abbiano il ruolo in armamento.

Art. 137.

I conduttori dei galleggianti e degli apparati motori dovranno essere muniti dalle autorità marittime di pubblica sicurezza competente delle autorizzazioni prescritte per i relativi esercizi. Gli apparati motori saranno sottoposti a cura della autorità marittima alle visite e collaudi stabiliti.

Art. 138.

Con regolamento speciale verrà provveduto tanto al coordinamento di tutte le disposizioni che riguardano l'esercizio dei galleggianti nel porto, quanto a regolare e disciplinare lo stazionamento in disarmo e la demolizione delle navi e dei galleggianti.

CAPO XIII.

Ordinamento del lavoro.

Art. 139.

Salvo sempre il potere disciplinare del presidente del Consorzio sopra tutte le persone che in qualsiasi ambito del porto esplicano la loro attività, le discipline relative a determinate categorie di dette persone addette ai servizi del porto potranno formare oggetto di speciali regolamenti approvati dal Comitato.

In qualunque caso l'Amministrazione doganale avrà sempre la facoltà di scegliere i facchini che debbono prestare la loro opera negli spazi ad essa riservati, e di regolarne il servizio.

Sono esclusi dalle dette discipline gli individui addetti ai lavori di cui nell'art. 1, n. 2 e 3 della legge, e quelli addetti all'esercizio ferroviario.

CAPO XIV.

Giurisdizione contenziosa.

Art. 140.

Tutte le controversie sorte dalla data 31 gennaio 1925 o che avessero a sorgere intorno al lavoro, alle operazioni ed ai servizi del porto dovranno essere sottoposte al giudizio del presidente del Consorzio, colle facoltà, forme e procedura di cui agli articoli seguenti, sempre esclusi i reclami di competenza delle altre autorità.

Art. 141.

Le funzioni di giurisdizione civile contenziosa consortile, si svolgeranno in palazzo San Giorgio, in giorni ed ore da destinarsi con apposito decreto.

Tali funzioni sono esercitate con l'assistenza di un cancelliere da nominarsi con decreto del presidente del Consorzio.

Art. 142.

Sono di competenza del presidente tutte le vertenze di cui all'art. 140 il cui oggetto non superi le L. 5000.

Ne sono escluse quelle controversie che, a sensi dell'articolo 14 del Codice per la marina mercantile, rientrano nella competenza dei capitani ed ufficiali di porto.

Art. 143.

Il presidente nelle controversie deferite al suo esame provvede senza formalità di giudizio, sentite o citate le parti, ed anche in assenza di quella non comparsa, quantunque debitamente chiamata.

Di ogni cosa dovrà essere steso apposito verbale a seguito del quale saranno presi i relativi provvedimenti che avranno forza di titolo esecutivo.

Le decisioni del presidente non saranno soggette ad appello od opposizione.

Le parti, ove lo credano, potranno farsi rappresentare dal loro legale od incaricato munito di delega scritta.

Art. 144.

Qualora l'oggetto della controversia superi le L. 5000, le parti devono presentarsi al presidente del Consorzio il quale si adopererà per un amichevole componimento. Di tali pratiche sarà esteso a mezzo del cancelliere, un processo verbale che nei casi di risultato favorevole avrà valore di decisione. Non risultando l'accordo, il processo verbale con le perizie, documenti ed atti eventualmente esistenti ed ordinati, e col parere del presidente, sarà trasmesso all'autorità giudiziaria competente.

Per la citazione a comparire dinanzi al presidente del Consorzio per lo svolgimento del giudizio, per le sentenze e per ogni altro atto saranno seguite le norme procedurali stabilite alla sezione II, titolo 4°, capo VII del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile.

CAPO XV.

Vigilanza governativa.

Art. 145.

La comunicazione al Prefetto di Genova delle deliberazioni prese dall'assemblea e dal Comitato è fatta mediante invio dell'elenco delle deliberazioni, escluse fra queste ultime, le deliberazioni relative a mera esecuzione di provvedimenti già deliberati.

La deliberazione non è esecutiva se non trascorsi cinque giorni dal ricevimento dell'elenco, e rimane sospesa di diritto quando nel termine stesso il Prefetto ne chieda copia.

La trasmissione di cui al 1° comma è fatta entro otto giorni dall'adunanza.

L'elenco dev'essere in doppio esemplare per ciascuna adunanza, sottoscritto dal presidente e dal segretario del Comitato o dell'assemblea il quale del regolare invio e dell'esattezza di esso, è responsabile.

Il Prefetto entro cinque giorni dal ricevimento dell'elenco, ne restituisce un esemplare munito di sua firma e con la eventuale richiesta, scritta nell'elenco stesso, delle copie integrali di quelle deliberazioni che intende esaminare, divenendo con ciò escutive tutte le altre deliberazioni nell'elenco descritte di cui non si chiede copia. Delle copie integrali ricevute il Prefetto deve immediatamente mandare ricevuta al Consorzio.

Le deliberazioni che siano soggette a speciali approvazioni e quelle relative ai bilanci e ai conti devono in ogni caso essere comunicate integralmente.

Nel termine di giorni quindici dalla data del ricevimento della copia del verbale, il Prefetto può con decreto motivato, da comunicarsi immediatamente all'Amministrazione, pronunciare l'annullamento delle deliberazioni che siano state adottate in adunanza illegale, o senza l'osservanza delle forme prescritte di legge o di regolamenti.

Pei bilanci, il termine di cui al precedente comma, è di due mesi, trascorso il quale senza che siasi provveduto all'annullamento, le deliberazioni diventano esecutive.

Le deliberazioni soggette a speciali approvazioni non divengono esecutive se non dopo intervenuta l'approvazione.

Il ricorso del Consorzio contro il decreto prefettizio di annullamento delle deliberazioni, dovrà essere presentato al Ministero delle comunicazioni il quale, udito il Consiglio di Stato, promuove il relativo provvedimento da emanarsi con decreto Reale.

Art. 146.

Quando l'urgenza sia tale che dall'indugio potrebbe derivare al Consorzio evidente danno, anche per la perdita di un utile, l'assemblea e il Comitato avranno facoltà di dichiarare, ai termini dell'art. 27 della legge, immediatamente esecutive le corrispondenti deliberazioni, indicando i motivi dell'urgenza.

Di queste deliberazioni sarà data immediata e speciale comunicazione al Prefetto di Genova.

Art. 147.

Spetta al Ministro per le comunicazioni proporre, d'accordo col Ministro per i lavori pubblici e, ove occorra, con altri Ministri interessati, lo scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio ed il prolungamento dei poteri del Regio commissario, in conformità alle norme fissate dall'art. 29 della legge.

CAPO XVI.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 148.

Per quella parte che non risulti già disciplinata dalle norme del presente regolamento, tutti i servizi di competenza del Consorzio saranno ordinati secondo regolamenti approvati dagli organi competenti del Consorzio.

Art. 149.

Entro un anno dall'approvazione del presente regolamento dovrà essere compiuta, previ accordi con le Amministrazioni interessate, la consegna di tutti gl'immobili e di tutti i mobili che, secondo le disposizioni della legge e nei limiti stabiliti dal presente regolamento, dovranno essere ceduti dallo Stato al Consorzio.

La consegna comprenderà anche gli spazi, gl'impianti ed ogni altra pertinenza del porto, che all'atto della consegna, si trovino in qualsiasi modo dati in concessione o in uso a terzi.

Per quanto concerne le strade ferrate, saranno esclusi da questa consegna tutti gli oggetti che, ai termini del precedente articolo 112, non debbono essere provvisti dal Consorzio.

Una copia del verbale di consegna e dell'inventario particolareggiato sarà trasmessa a ciascuno dei Ministeri interessati.

Art. 150.

Al termine dei 60 anni, stabilito per la durata del Consorzio, la riconsegna di tutti gli immobili e di tutti i mobili da farsi allo Stato, secondo l'art. 30 della legge, sarà regolata con accordi speciali fra il Comitato e le competenti Amministrazioni, e sarà eseguita in base agli inventari di cui nel precedente art. 60.

Art. 151.

Per i lavori dipendenti dalla legge 2 agosto 1897, n. 349, e per quelli iniziati ed eseguiti a senso dell'art. 95 e correlativi del regolamento approvato con R. decreto 25 giugno 1903, n. 261, dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, tenuto conto del nuovo assetto dato alla gestione ferroviaria in dipendenza dell'esercizio di Stato, restano in vigore le disposizioni contenute negli articoli 129, 131, 132, 133, 134 del regolamento stesso, qui appresso riportate:

« Art. 129. — Nulla sarà innovato alla gestione dei lavori portuali e ferroviari dipendenti dalla legge 2 agosto 1897, n. 349, che siano stati appaltati o autorizzati anteriormente al 1° luglio 1903, salva la eventuale surrogazione del Consorzio al municipio di Genova, nell'anticipazione delle somme occorrenti, giusta l'art. 11 della legge 11 febbraio 1903, n. 50, e salvo per il Consorzio medesimo il beneficio delle economie, o il carico delle maggiori spese che risultassero dalla definitiva liquidazione degli indicati lavori.

« Spetterà invece al Consorzio ogni provvedimento necessario per l'esecuzione di quelli, fra i lavori dipendenti dalla citata legge 2 agosto 1897, che non siano appaltati al 1° luglio 1903, ferme restando, nei rapporti della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge stessa e le speciali norme vigenti per i detti lavori ».

« Art. 131. — Nel biennio dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1905, le spese indicate nel precedente art. 98 saranno a carico della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo. I lavori di cui è cenno nell'art. 95 saranno eseguiti dalla medesima Società alle stesse condizioni e secondo il regolamento di esercizio delle strade ferrate, approvato con R. decreto 17 gennaio 1886, n. 3704, e le relative norme di applicazione in data 24 dicembre 1887, per i lavori a carico dei fondi di riserva e della Cassa per gli aumenti patrimoniali ».

« Art. 132. — Fino dal 1° luglio 1905, le attribuzioni del Circolo ferroviario di Genova per la vigilanza sui lavori e sulle provviste, effettuati dalla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, a termini del precedente art. 104, saranno esercitate a norma del regolamento per l'esercizio delle strade ferrate approvato con R. decreto 17 gennaio 1886, n. 3704 ».

« Art. 133. — Nel biennio dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1905, i rimborsi ed i pagamenti, ai quali si riferisce il precedente art. 106, saranno regolati nel seguente modo:

« La Società delle strade ferrate del Mediterraneo, per conseguire il progressivo rimborso delle spese relative alle sue prestazioni e di quelle direttamente sostenute, dovrà compilare, mensilmente e distintamente per ciascun appalto una situazione particolareggiata dei mandati emessi durante il mese, secondo le norme presentemente in vigore.

« Il computo di tali spese e degli eventuali interessi sarà fatto secondo le norme in vigore per i lavori approvati sui fondi speciali dello Stato, di cui all'art. 67 del regolamento per l'esercizio delle strade ferrate, approvato con R. decreto 17 gennaio 1886, n. 3704, e negli articoli 21 e 33 delle norme per l'applicazione del regolamento medesimo, seguendo le modalità da stabilire d'accordo fra il Consorzio e la Società per le strade ferrate del Mediterraneo.

« Queste situazioni, accompagnate dai documenti giustificativi, vidimati dal Circolo ferroviario di Genova, saranno trasmessi in doppio esemplare al Consorzio, il quale, accertatane la regolarità, ne restituirà un esemplare alla Società predetta col visto di approvazione, dando le opportune disposizioni per il rimborso.

« I pagamenti ai terzi per lavori a contratto, per espropriazioni, per forniture dirette, ecc., saranno effettuati direttamente dal Consorzio, secondo le norme presentemente in vigore ed in base ai relativi documenti giustificativi presentati dalla Società e vidimati dal Circolo ferroviario di Genova.

« Il conto finale di liquidazione dei lavori sarà dalla Società presentato al Consorzio, dopo che avrà riportato la vidimazione del Circolo ferroviario di Genova.

« La Società continuerà a corrispondere nella misura attuale il concorso nelle spese di illuminazione del porto ».

« Art. 134. — Per tutto quanto non è previsto nella legge 12 febbraio 1903, e nel presente regolamento circa la compilazione dei progetti e la esecuzione dei lavori e delle provviste, si osserveranno, in quanto sono applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento per l'esercizio delle strade ferrate, approvato con R. decreto 17 gennaio 1886, n. 3704, e le norme per l'applicazione del regolamento stesso, intendendosi deferite al Consorzio tutte le attribuzioni che dal detto regolamento sono assegnate all'Amministrazione centrale del Regio ispettorato generale delle strade ferrate ».

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

N.B. — Non si allega la planimetria.

Numero di pubblicazione 1038.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 719.

Erezione in Ente morale dell'Opera pia « Ospedaletto di pronto soccorso », in Vagli Sotto.

N. 719. R. decreto 3 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedaletto di pronto soccorso » con sede nel comune di Vagli Sotto, viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità locale, con separata gestione, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1926.

Numero di pubblicazione 1039.

REGIO DECRETO 11 aprile 1926, n. 726.

Istituzione di un Regio consolato di 1ª categoria, di 2ª classe, nella residenza di Mukden.

N. 726. R. decreto 11 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro per gli affari esteri, viene istituito un Regio consolato di 1ª categoria, di 2ª classe, nella residenza di Mukden, con giurisdizione sulla provincia di Shenking e sulla parte della provincia di Chilì a nord della Gran Muraglia, i quali territori restano rispettivamente tolti dalla giurisdizione dei Regi consolati in Harbin e in Tien Tsin, dai quali attualmente dipendono, con l'assegno annuo da corrispondere al titolare fissato in L. 24,000 lorde annue e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese di ufficio in L. 4000 oro.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1926.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 21 marzo 1926.

Scioglimento del Consiglio comunale di Mombercelli (Alessandria).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mombercelli, in provincia di Alessandria.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Mombercelli, sorta dai comizi dell'agosto del 1924 ha svolto, sin dall'insediamento, col concorso di alcuni dipendenti, azione irregolare, faziosa e decisamente ostile alle correnti politiche nazionali, determinando, nell'ambiente locale, un deciso e pericoloso movimento di reazione, e disorganizzando, altresì, come è stato anche accertato da un'inchiesta, la civica azienda. Gli uffici e, in particolare modo, l'archivio, sono in disordine, nonostante l'esuberante numero degli impiegati: mancano importanti registri e scritture contabili: i regolamenti locali non sono stati compilati: illegalità e abusi sono stati rilevati nella concessione di forniture del Comune; gravi irregolarità nella esazione dei diritti di segreteria e di stato civile, nella emissione dei mandati, nonchè nella compilazione dei conti relativi agli esercizi 1921-1922 e 1923. Inoltre, gli amministratori hanno inspirato la loro azione al conseguimento di finalità personali intervenendo, talvolta, col voto, nelle deliberazioni adottate nel loro stesso interesse.

Nella cennata situazione, dopo che il Prefetto, ad evitare e prevenire i perturbamenti che la tensione degli animi avrebbe potuto causare, ha sospeso la rappresentanza elettiva, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale per far luogo ad una gestione straordinaria, la quale sia in grado di porre radicalmente riparo al malgoverno degli amministratori, e di ricondurre la quiete nella popolazione, profondamente turbata dal contegno e dai sistemi della civica rappresentanza.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mombercelli, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Angelo Marchese è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926.

Composizione del Consiglio superiore dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1714, che modifica l'ordinamento del Consiglio superiore dell'economia nazionale;

Visto il R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1816, che dà esecuzione alle norme contenute nel decreto predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del Consiglio superiore dell'economia nazionale:

il capo dell'Ufficio di coordinamento economico presso il Ministero degli affari esteri;

il direttore generale degli Affari economici e finanziari presso il Ministero delle colonie;

il direttore generale del Demanio e delle tasse presso il Ministero delle finanze;

il direttore generale delle Imposte indirette e delle dogane presso il Ministero delle finanze;

il direttore generale delle Imposte dirette presso il Ministero delle finanze;

il direttore generale del Tesoro presso il Ministero delle finanze;

il direttore generale delle Casse depositi e prestiti;

il direttore generale dei Servizi logistici presso il Ministero della guerra;

il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

il direttore generale degli Affari generali e dell'edilizia presso il Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale della Viabilità e dei porti presso il Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale delle Opere idrauliche e delle bonifiche presso il Ministero dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1926.

Modificazioni all'ordinamento degli uffici dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi (Servizi vaglia, risparmi e conti correnti postali).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, che stabilisce il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1925, che determina l'ordinamento dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi, in applicazione del Regio decreto-legge predetto;

Accertato che la contabilità generale dei vaglia interni è stata chiusa con grande ritardo e che altre manchevolezze sono state in essa rilevate;

Considerato che, mentre urge eliminare le suddette manchevolezze, tale compito è reso più difficile dal notevole e crescente sviluppo preso dal servizio dei vaglia interni ed internazionali e dal fatto che ad esso, insieme con quelli dei risparmi e dei conti correnti ed assegni postali, presiede un unico dirigente;

Riconosciuta la necessità di separare, in via temporanea, i servizi medesimi per affidarne la direzione a due funzionari, finchè il servizio dei vaglia sia portato nella sua giusta e produttiva funzione;

Inteso il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° maggio 1926 il Servizio V (vaglia, risparmi e conti correnti postali) è soppresso, e in suo luogo sono istituiti due distinti Servizi che assumono il numero ordinale di V (vaglia) e di VII (risparmi e conti correnti postali).

Art. 2.

Il nuovo Servizio V (vaglia) è costituito dalle attuali Divisioni 1ª e 2ª del cessato Servizio V le quali conservano rispettivamente ciascuna la propria sfera di competenza, nonchè l'attuale rispettiva suddivisione, quali risultano dal decreto Ministeriale 21 giugno 1925, meno per l'Ufficio stralcio dei vaglia di vecchio tipo, che è posto alla diretta dipendenza di un capo servizio, invece che a quella del capo della Divisione 1ª.

E' inoltre posto alla diretta dipendenza del capo del Servizio V un Ufficio di segreteria, con le attribuzioni seguenti:

Affari riservati; studi e proposte del capo servizio; legislazione e statistica generale - Relazione annuale - Verificazione - Sorveglianza - Conteggio e liquidazione del lavoro a cottimo ed a ore e delle multe;

Magazzini di custodia e di deposito per i vaglia - Personale subalterno - Applicazione, amministrazione, sorveglianza;

Rapporti con la Segreteria del direttore generale.

Art. 3.

Il nuovo Servizio VII (risparmi e conti correnti postali) è costituito dalle attuali Divisioni 3ª e 4ª del cessato Servizio V, le quali assumono il numero ordinale di 1ª e 2ª ed abbracciano rispettivamente le attribuzioni ora demandate alle Divisioni medesime conservando ciascuna la rispettiva ripartizione quale risulta dal citato decreto Ministeriale 21 giugno 1925, salve le modificazioni stabilite nei seguenti articoli.

Art. 4.

Alla diretta dipendenza del capo del Servizio VII sono posti i seguenti uffici, con le attribuzioni per ognuno di essi indicate:

1° *Ufficio di segreteria.* — Affari riservati - Studi e proposte del capo servizio - Legislazione e statistica generale - Relazione annuale - Verificazioni e sorveglianza - Conteggio e liquidazione del lavoro a cottimo ed a ore e delle multe.

2° *Ufficio locali ed affari comuni.* — Locali - Manutenzione - Vigilanza, pulizia e cautele - Personale subalterno - Applicazione, amministrazione e vigilanza magazzini di custodia e di deposito per i risparmi, per i buoni postali frut-

tiferi e per i conti correnti postali - Magazzini stampati e mobili - Economato - Ufficio arrivi e partenze - Archivio - Ufficio copia - Ufficio informazioni - Centralino telefonico Biblioteca.

3° *Ufficio speciale conti correnti postali.* — Assume le attribuzioni ora demandate alla Sezione 5ª della Divisione 4ª del cessato Servizio V.

Art. 5.

Le attribuzioni demandate all'Ufficio di segreteria ai sensi del precedente articolo circa la relazione annuale e circa gli studi ed i rilievi sulle statistiche sono tolti dalla competenza della Sezione 1ª della Divisione 1ª del nuovo Servizio VII.

Art. 6.

La tenuta del registro mastro e dei libri ausiliari ed il conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, sono tolti dalla dipendenza della Sezione 2ª della nuova Divisione 2ª del Servizio VII e posti alla diretta dipendenza del capo della Divisione medesima.

Art. 7.

Le Sezioni 3ª e 4ª dell'attuale Divisione 4ª, del cessante servizio V, sono fuse in una sola Sezione che assume il numero ordinale di 3ª della nuova Divisione 2ª del Servizio VII.

Art. 8.

Con ordine di servizio le Sezioni, quando occorra, saranno ripartite in gruppi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nel Bollettino dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Roma, addì 17 aprile 1926.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1926.

Scioglimento di Società fra agenti di cambio ed autorizzazione per agenti di cambio in soprannumero presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, n. 4084, col quale vennero fra gli altri, nominati agenti di cambio in soprannumero i signori Capelli Angelo e Frangi Clemente;

Visto il proprio decreto 29 settembre 1925, n. 5030, col quale venne autorizzato il signor Capelli Angelo a continuare l'esercizio professionale quale titolare della Società in accomandita semplice « A. Capelli e C. » da lui costituita col signor Frangi Clemente, revocando nei riguardi di quest'ultimo la precedente autorizzazione individuale quale agente di cambio in soprannumero;

Viste le domande 10 marzo 1926, prodotte dai signori Capelli Angelo e Frangi Clemente, tendenti ambedue ad ottenere, con lo scioglimento della Società in accomandita fra loro precedentemente costituita, l'autorizzazione individuale ad esercitare la professione come agenti di cambio in soprannumero;

Visti i Regi decreti-legge 9 aprile 1925, n. 375; 14 maggio 1925, n. 601, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il precedente suricordato decreto Ministeriale 29 settembre 1925, n. 5030, col quale venne riconosciuta la Società in accomandita fra gli agenti di cambio Capelli Angelo e Frangi Clemente sotto la ragione « A. Capelli e C. ».

Art. 2.

I signori Capelli Angelo di Gaetano e Frangi Clemente fu Luigi sono autorizzati, individualmente, ad esercitare la loro professione, quali agenti di cambio in soprannumero presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 13 aprile 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1926.

Nomina di un sindaco per la Banca italiana di sconto in liquidazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 553, contenente modificazioni all'art. 1 del R. decreto-legge 13 marzo 1922, n. 289;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1924, col quale il sig. rag. Mario Alliata è stato nominato sindaco effettivo della Banca nazionale di sconto in liquidazione;

Considerato che il rag. Mario Alliata ha rassegnato le dimissioni dall'ufficio predetto con sua lettera 15 aprile 1926;

Decreta:

Le dimissioni del sig. rag. Mario Alliata dall'ufficio di sindaco della Banca italiana di sconto in liquidazione sono accettate, ed è nominato in sua vece nell'ufficio predetto il dott. gr. uff. Giovanni Nicotra, ispettore generale presso il Ministero dell'economia nazionale.

Roma, addì 1° maggio 1926.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1926.

Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Peninsulare », con sede in Milano, ad esercitare la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926;
Vista la domanda della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Peninsulare » con sede in Milano, tendente ad otttenere la autorizzazione ad esercitare nel Regno la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Peninsulare » con sede in Milano è autorizzata ad esercitare nel Regno la mediazione per il collocamento di rischi assicurativi all'estero, sotto l'osservanza delle norme legislative e regolamentari sovracitate.
La concessione ha la durata di anni 2, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed è subordinata alle condizioni stabilite negli articoli seguenti, la cui inosservanza porterà immediata decadenza dall'autorizzazione.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.
Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura di rischi all'estero, presso altre Compagnie o altri Enti.
Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione di cui al citato decreto-legge resta fissata, fino a disposizione contraria, nella somma di effettive lire 200,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra, ai termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i registri ed i repertori prescritti dall'art. 50 del regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e dal testo unico delle leggi tributarie sulle assicurazioni, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, modificato con R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, debbono essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente compiute dalla società.

Roma, addì 9 aprile 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Castello d'Annone e di Fiamignano.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 21 gennaio 1926 col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Castello d'Annone;
Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castello d'Annone, è prorogato di tre mesi.

Alessandria, addì 30 aprile 1926.

Il Prefetto: CHÂTELAIN.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Fiamignano;
Vista le legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Fiamignano è prorogato di un mese.

Aquila, addì 5 maggio 1926.

Il Prefetto: RIVELLI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 58).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 324 — Data della ricevuta: 4 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Pignani Luigi di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 7, consolidato 3.50 per cento (1902), con decorrenza 1° gennaio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnata a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 39).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5	51766	500 —	Morelli *Luigi-Giuseppe* fu Giuseppe, domic. a New York.	Morelli *Costante-Luigi-Giuseppe* fu Giuseppe, domic. a New York.
3.50 %	231575	35 —	Marsengo Bastia Filippo di Carlo, domic. in Torino	Marsengo Bastia Filippo di Carlo, *minore sotto la patria potestà del padre*, domic. in Torino.
Cons. 5 %	322968	4,880 —	Ferrero di Palazzo e d'Ormea Alfonsina fu Carlo Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *De Gubernatis-Ventimiglia Onorina* fu Carlo, ved. di Ferrero di Palazzo e d'Ormea Carlo Vincenzo, domic. in Torino, con usuf. vital. a *De Gubernatis-Ventimiglia Onorina* fu Carlo, vedova di Ferrero di Palazzo e d'Ormea Carlo Vincenzo, domic. in Torino.	Ferrero di Palazzo e d'Ormea Alfonsina fu Carlo Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Ferrero Degubernatis-Ventimiglia Onoria* fu Carlo, ved. di Ferrero di Palazzo e d'Ormea Carlo Vincenzo, domic. in Torino; con usuf. vital. a *Ferrero Degubernatis-Ventimiglia Onoria* fu Carlo, ved. di Ferrero di Palazzo e d'Ormea Carlo Vincenzo, domic. in Torino.
»	342564	5,125 —	Ferrero di Palazzo e d'Ormea Alfonsina fu *Vincenzo* o *Carlo-Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre *Ferrero Ventimiglia Onorina* fu Carlo ved. di Ferrero di Palazzo e d'Ormea *Vincenzo* o *Carlo-Vincenzo*, domic. in Torino, con usuf. vital. a *Ferrero Ventimiglia Onorina* fu Carlo ved. di Ferrero di Palazzo e d'Ormea *Vincenzo* o *Carlo-Vincenzo* domic. in Torino.	Ferrero di Palazzo e d'Ormea Alfonsina fu *Carlo Vincenzo* minore sotto la patria potestà della madre *Ferrero Degubernatis Ventimiglia Onoria* fu Carlo, ved. di Ferrero di Palazzo e d'Ormea *Carlo Vincenzo*, domic. in Torino, con usuf. vital. a *Ferrero Degubernatis Ventimiglia Onoria* fu Carlo, ved. di Ferrero di Palazzo e d'Ormea *Carlo Vincenzo*, domic. in Torino.
3.50 %	795133	84 —	Giugliano Giuseppe di *Antonio* minore sotto la patria potestà del padre, domic. a S. Giuseppe Vesuviano (Napoli).	Giugliano Giuseppe di *Francescantonio*, minore ecc. come contro.
»	461457	31.50	Daccà *Armando* fu Angelo-Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Cappanera *Emilia* di Giuseppe, ved. Daccà, domic. in Genova.	Daccà *Gio. Battista-Armando* fu Angelo-Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Cappanera *Rosa*, ecc. come contro.
»	461458	31.50	Daccà *Mario* fu Angelo Alessandro, minore ecc. come la precedente.	Daccà *Giovanni-Mario* fu Angelo Alessandro, minore ecc. come la precedente.
»	461455	31.50	Daccà *Adolfo* fu Angelo Alessandro, minore ecc. come la precedente.	Daccà *Stefano* fu Angelo Alessandro, minore ecc. come la precedente.
Buoni Tesoro settennali 3ª serie	346 347	Cap. 18,000 — » 50,000 —	Salvoni Maria Antonietta fu *Lorenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Agliardi Lidya fu Carlo, ved. Salvoni.	Salvoni Maria Antonieta fu *Rocco-Lorenzo*, minore ecc. come contro.
3.50 % »	659243 659244	997.50 1001 —	Bisogni Assunta di *Giuseppe* nubile, domic. in Briatico (Catanzaro).	Bisogni Assunta di *Francesco-Giuseppe*, ecc. come contro.
Cons. 5 %	189733	430 —	Camici *Rossana* fu Dino, minore sotto la patria potestà della madre Pacchiani Vittoria fu Enrico, ved. di Camici Dino, domic. in Pistoia (Firenze).	Camici *Elisa-Amata-Grazia-Rossana* fu Dino, minore ecc. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
3.50	681447	10.50	Zanotto *Battista* fu Giovanni, dom. in Montaleghe (Torino); con usuf. vital. a Fiorina Teresa fu Antonia ved. Zanotto.	Zanotto *Giovanni Battista* fu Giovanni, domic. come contro e con usuf. vital. come contro.
»	338726	38.50	Mazza Pierina di Francesco-Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Predosa (Alessandria); con usuf. vital. alla signora Lanzavecchia *Cristina* fu Gerolamo, moglie di Mazza Francesco Antonio, domic. a Predosa (Alessandria).	Intestata come contro; con usuf. vital. alla signora Lanzavecchia *Maria-Cristina* ecc. come contro.
»	777344	875 —	Vigna Flavia di *Angelo Giuseppe*, moglie di Salteri Giuseppe, domic. in Milano.	Vigna Flavia di *Giuseppe* moglie ecc. come contro.
» » »	146717 148067 145668	35 — 28 — 77 —	Cannizzo *Maria-Tommasa* di Sebastiano, moglie di Randisi Mirto Giuseppe fu Vito, domic. in Partinico (Palermo), vincolata.	Cannizzo *Tommasa-Maria* di Sebastiano moglie ecc. come contro.
3.50 % mista	1893	350 —	Zanni Giacinta, nubile, domic. in Torino.	Zanni Giacinta *fu Severina*, nubile, domic. in Torino.
3.50 %	760462	262.50	Sacerdote Eugenio fu Gabriele, domic. in Montiglio (Alessandria), con usuf. vital. a *Luzzati* Regina fu *Salvatore Moise*, ved. di Segre Giuseppe, domic. a Moncalvo.	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Luzzatti* Regina fu *Moise*, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 98

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 5 maggio 1926.

	Media		Media
Parigi	79 02	Belgio	77 73
Londra	120 818	Olanda	10 03
Svizzera	482 28	Pesos oro (argentino)	22 70
Spagna	359 20	Pesos carta (argent.)	9 98
Berlino	5 935	New-York	24 914
Vienna (Shilling)	3 525	Belgrado	43 85
Praga	73 90	Budapest	0 0351
Romania	2	Russia (cervonetz)	127 875
Dollaro canadese	24 89	Oro	480 72

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 —
	3.50 % » (1902)	66 75
	3.00 % lordo	45 65
	5.00 % netto	95 40
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 10

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Domanda di svincolo di cauzione.

Il mediatore di assicurazioni sig. Guido Sforni ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita per il collocamento dei rischi presso il Lloyd di Londra.

Si avverte chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo, a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private) entro il termine massimo di giorni dieci dalla data di pubblicazione del presente avviso.

p. Il Ministro: CALAMANI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 25 aprile 1926 in Fara Sabina Stazione, provincia di Perugia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.